



Parco Regionale di Veio



---

# Piano di Assetto del Parco di Veio

---

## A.3 Norme Tecniche Attuative

Giugno 2017

---

### Elaborazione originale della Proposta di Piano (Anno 2003)

Cles S.r.l. – Ambiente Italia S.r.l. – Ge.Pro.Ter.p. Soc. Coop. A.r.l. – Land S.r.l. – Polinomia S.r.l.

### Revisione della Proposta di Piano (Anno 2009)

*Responsabile del procedimento e coordinatore gruppo di lavoro:* Arch. S. Codispoti

*Gruppo di lavoro:* *Coordinamento consulenza pianificazione territoriale-urbanistica:* Arch. R. Pallottini

*Consulenza area giuridico-amministrativa:* Avv. R. Biz

*Consulenza pianificazione territoriale urbanistica:* Arch. V. Taccone, Arch. M. Cossu

*Consulenza aspetti naturalistici:* Dott. D. Boschi

*Ente Parco di Veio: Settore amministrativo:* Dott. P. Gazzani

*Settore pianificazione territoriale e urbanistica:* Ing. R. Michetti, Ing. L. Simonetti

*Settore naturalistico:* Dott.ssa G. Monterosso, Dott.ssa M. Cantù

*Settore forestale:* Dott.ssa S. Di Primio

*Agenzia Regionale per i Parchi:*

*Settore Pianificazione:* Arch. M. Bruschi

### Integrazione della Proposta di Piano con la VAS (Anno 2011)

*Responsabile del procedimento:* Dott.ssa A. Somaschini

*Ente Parco di Veio: Settore pianificazione territoriale e urbanistica:* Ing. L. Simonetti

*Settore naturalistico:* Dott.ssa M. Cantù

*Agenzia Regionale per i Parchi:*

*Settore pianificazione:* Arch. E. Peroni, N. Benedetti, Geol. C. Fattori, Dott. M.

Tufano

### Recepimento delle Osservazioni Ambientali VAS (Anno 2017)

*Responsabile del procedimento:* Dott.ssa A. Somaschini

*Ente Parco di Veio: Ufficio di Piano:* Ing. Roberta Michetti; Dott.ssa Michela Cantù

*Collaboratori: Temi s.r.l. Referente Unico:* Ing. Alessandro Bardi



**Sommario**

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI .....	2
Articolo 1 - Finalità, effetti ed efficacia del Piano .....	2
Articolo 2 - Identità specifica del Parco e obiettivi generali .....	2
Articolo 3 - Catalogazione e tutela del beni, monitoraggio e informazione sullo stato dell'ambiente, delle sue risorse e dei diversi beni .....	3
Articolo 4 - Verifica di ammissibilità delle captazioni delle acque e norme relative ai corsi d'acqua.....	3
Articolo 5 - Rapporti con i Piani di Bacino e la pianificazione paesistica .....	6
Articolo 6 - Cooperazione con altri Enti.....	6
Articolo 7 - Beni censiti dai Piani Territoriali Paesistici .....	6
Articolo 8 - Aree e/o beni di interesse paleontologico, archeologico e storico-artistico.....	6
Articolo 9 - Percorsi pedonali e ciclabili previsti dalla normativa in materia di circolazione stradale.....	7
Articolo 10 - Valutazione di Impatto Ambientale .....	8
Articolo 11 - Misure antincendio.....	8
Articolo 12 - Aree contigue .....	9
Articolo 13 - Indirizzi per la tutela delle connessioni ecologiche .....	9
Articolo 14 - Entrata in vigore del Piano, validità, modifiche e aggiornamento.....	10
Articolo 15 - Elaborati del Piano .....	11
Articolo 16 - Risoluzione di eventuali antinomie.....	14
Articolo 17 - Perimetro del SIC "Valle del Cremera – Zona del Sorbo". .....	14
CAPO II ATTUAZIONE DEL PIANO DEL PARCO .....	15
Articolo 18 - Modalità e strumenti di attuazione.....	15
Articolo 19 - Studio di Inserimento Paesistico .....	16
Articolo 20 - Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale.....	17
Articolo 21 - Vigilanza e rapporti triennali sull'attuazione dei Piani dei Parchi .....	17
Articolo 22 - Nulla osta e verifica di ammissibilità.....	17
Articolo 23 - Contenuti del Regolamento.....	17
CAPO III CONFIGURAZIONE E DISCIPLINA GENERALE DELLE ZONE E SOTTOZONE.....	19
Articolo 24 - Configurazione e disciplina generale .....	19
Articolo 25 - La zona A di riserva integrale. ....	21
Articolo 26 - La zona B, di riserva generale, e le relative sottozone.....	22
Articolo 27 - La zona C, di protezione e le relative sottozone .....	25
Articolo 28 - La zona D, di promozione economica e sociale, e le relative sottozone.....	29
Articolo 29 - Schede di intervento .....	37

## CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Articolo 1 - Finalità, effetti ed efficacia del Piano**

1. Il Piano, ai sensi della L. 394 del 1991 e della L.R. 29 del 1997, ha la finalità di assicurare la tutela dell'area naturale protetta, delle sue risorse e dei suoi beni paesaggistici, disciplinandone l'uso ed il godimento, nonché prevedendo le azioni e gli interventi a tale fine necessari e/o opportuni. In particolare, il Piano:

- stabilisce la perimetrazione definitiva del Parco;
- prevede l'organizzazione generale del territorio dell'area naturale protetta e la sua articolazione in zone e sottozone, nonché le azioni e gli interventi necessari ed opportuni per garantire la tutela, il godimento e l'uso dei beni e delle risorse dell'area naturale protetta e di ciascuna zona o sottozona;
- definisce gli indirizzi ed i criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna, sul paesaggio e sui beni naturali e culturali;
- individua, disciplinandone le destinazioni d'uso pubblico o privato, le diverse parti dell'area naturale protetta;
- prevede i diversi gradi di accessibilità pedonale e veicolare;
- individua, disciplinandone l'uso ed il godimento, le attrezzature ed i servizi per la fruizione sociale dell'area naturale protetta;
- definisce le procedure per l'individuazione dei corridoi ecologici al fine di promuovere interventi di mantenimento e di potenziamento della continuità ecologica e di garantire la protezione delle aree interne dalle influenze esterne potenzialmente dannose.

2. Gli interventi pubblici previsti dal Piano e descritti nelle schede di intervento sono - con la sua approvazione - dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

Per le eventuali procedure di espropriazione si fa riferimento a quanto previsto nel D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni.

#### **Articolo 2 - Identità specifica del Parco e obiettivi generali**

1. L'identità specifica del Parco di Veio è costituita da forti valenze storico-paesistiche, oltre che dal prevalere dell'uso agricolo del suolo.

2. Obiettivi principali da perseguire sono: la conservazione della biodiversità, la tutela delle specie animali, vegetali e degli ecosistemi; lo sviluppo compatibile, la valorizzazione delle attività agricole, la conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni storici ed archeologici.

3. Al fine di valorizzare il territorio del Parco, connotato da rilevanti valori storici e paesaggistici, sono da incentivare prioritariamente gli interventi volti a:

- tutelare il paesaggio agrario;
- conservare e valorizzare i beni paesaggistici e ambientali;
- garantire la funzionalità delle reti ecologiche e la conservazione delle specie e degli habitat;
- tutelare i beni storico-archeologici;
- riqualificare il patrimonio storico-monumentale ed estetico-tradizionale;

- rinaturalizzare e bonificare i corsi d'acqua;
- adeguare il sistema di viabilità interna pedonale e veicolare destinato alla fruizione pubblica;
- sviluppare le attività didattiche a servizio del Parco;
- incentivare lo sviluppo agricolo e adottare metodologie orientate verso l'agricoltura biologica, anche prevedendone la trasformazione in conformità con l'istituto della multifunzionalità delle aziende agricole di cui al D.Lgs. n. 228/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- promuovere lo sviluppo e la diffusione dei sistemi di produzione di energia attraverso fonti rinnovabili, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio.

### **Articolo 3 - Catalogazione e tutela dei beni, monitoraggio e informazione sullo stato dell'ambiente, delle sue risorse e dei diversi beni**

1. I beni costituenti il Parco, in quanto rientranti tra i beni paesaggistici che ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni, sono tutelati per legge, sono censiti, catalogati ed individuati anche su cartografia informatizzata, da restituirsi in scala idonea all'identificazione di ciascun bene.

2. Al fine di assicurare la completezza e l'azione di tutela, l'Ente di Gestione promuove, organizza e, per quanto possibile, individua direttamente, attraverso l'attività di ricerca e di monitoraggio, ulteriori elementi. L'individuazione di tali elementi è rilevante ai fini della conservazione, per il mantenimento della biodiversità presente e dell'uso durevole e sostenibile delle risorse.

3. L'Ente di Gestione cura e promuove, di propria iniziativa ed adeguandosi agli eventuali indirizzi regionali, la ricerca e lo studio del patrimonio vegetazionale e floristico, nonché l'individuazione e la conservazione delle fitocenosi e degli esemplari in grado di fornire semi e talee idonei alla produzione di materiale autoctono di propagazione.

4. L'Ente di Gestione cura e promuove, di propria iniziativa ed adeguandosi agli eventuali indirizzi regionali, la ricerca e lo studio del patrimonio faunistico, nonché l'individuazione e la conservazione delle popolazioni e dei siti critici.

5. L'Ente di Gestione tutela le bellezze panoramiche e i singoli beni segnalati dai Piani Territoriali Paesistici e/o dal Piano Paesaggistico redatto ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni.

6. L'Ente di Gestione cura e promuove, di propria iniziativa ed adeguandosi agli eventuali indirizzi regionali, la ricerca e lo studio del patrimonio geologico e pedologico, nonché studi del sistema idrogeologico.

### **Articolo 4 - Verifica di ammissibilità delle captazioni delle acque e norme relative ai corsi d'acqua**

1. Il riconoscimento, la concessione e le verifiche delle captazioni delle acque sorgive, fluenti e sotterranee sono disciplinate dall'art. 164 "Disciplina delle acque nelle aree protette" del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.

2. Per tutti i corsi d'acqua soggetti a vincolo è fatto divieto di procedere all'intubazione.
3. E' fatto divieto di procedere all'intubazione di corsi d'acqua vincolati ma di rilevanza secondaria, salvo che per tratti inferiori a 20 m; tale intervento non è ripetibile a distanze inferiori a 300 m.
4. Sono fatti salvi i tratti già intubati con regolare autorizzazione alla data di approvazione del presente Piano.
5. Al fine di salvaguardare l'integrità del reticolo idrografico, e le sue funzioni ecologiche e idrogeologiche, nelle fasce di rispetto di 150 m dalla sponda o dal piede dell'argine dei fiumi, torrenti e dei corsi d'acqua, iscritti negli elenchi di cui al Testo Unico approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni, e nella fascia di rispetto di 50 m dalla sponda o dal piede dell'argine di canali e collettori artificiali, è fatto obbligo di mantenere lo stato dei luoghi, con la conservazione della vegetazione ripariale esistente, salvo gli interventi specificatamente previsti dalla normativa vigente in materia. In particolare sono vietati, salvo che non siano espressamente prescritti dagli enti competenti per finalità di difesa del suolo, gli interventi che prevedano:
  - chiusura, intubazioni e copertura di corsi d'acqua;
  - qualsiasi attività estrattiva;
  - sbancamenti, terrazzamenti, sterri, manufatti in calcestruzzo (muri di sostegno, briglie, traverse);
  - scogliere in pietrame non rinverdite;
  - rivestimenti di alvei e di sponde fluviali in calcestruzzo;
  - rettificazioni e modifiche dei tracciati naturali dei corsi d'acqua e risagomatura delle sponde.
6. Le opere idrauliche e di bonifica indispensabili per i corsi d'acqua sottoposti a vincolo paesistico, le opere relative allo scarico e alla depurazione delle acque reflue da insediamenti civili e produttivi conformi ai limiti di accettabilità previsti dalla legislazione vigente nonché le opere strettamente necessarie per la utilizzazione produttiva delle acque sono consentite, previo nulla osta rilasciato dagli organi competenti.
7. Le opere di bonifica, indispensabili alla funzionalità idraulica, sono soggette a nulla osta rilasciato dall'Ente di Gestione. Sono consentiti pertanto: interventi di rimozione dei rifiuti solidi da alveo e rive con conferimento a discarica, interventi di risagomatura degli argini, ove indispensabili, realizzati con metodi di ingegneria naturalistica, interventi di ripristino ambientale e manutenzione della vegetazione mediante le pratiche di diradamento selettivo e reimpianto compensativo di essenze vegetali sulle rive al fine della ricostituzione della vegetazione umida e dei punti di collegamento verdi.
8. Le opere di bonifica sono consentite esclusivamente con le modalità e nei periodi preventivamente concordati ed autorizzati dall'Ente di Gestione.
9. Nel caso in cui per eventi calamitosi eccezionali o per la presenza di rischi di esondazione, si debbano eseguire opere di somma urgenza o di sistemazione idraulica, i soggetti esecutori sono tenuti a darne avviso, al momento dell'inizio delle opere, all'Ente di Gestione ed a presentare successivamente un progetto che dimostri l'avvenuta definitiva sistemazione dei luoghi.

10. Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie e a rete sotterranea, comprese le condotte interrato, sono consentite, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, anche al fine dell'attraversamento dei corsi d'acqua. Il tracciato dell'infrastruttura deve mantenere integro il corso d'acqua e la vegetazione ripariale esistente, ovvero prevedere un'adeguata sistemazione paesistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali dei luoghi. Tutte le opere e gli interventi devono essere corredati dello Studio di Inserimento Paesistico (S.I.P.) e prevedere le seguenti misure di compensazione a cura del soggetto competente alla realizzazione dell'opera: la superficie di suolo, sottratta all'area dalla realizzazione delle infrastrutture interferenti e misurate, considerando la proiezione a terra delle stesse, deve essere compensata mediante la realizzazione di "isole di naturalità" di superficie almeno 3 volte superiore a quella sottratta all'interno dell'area protetta e secondo le prescrizioni dell'Ente di Gestione.

11. Nelle aree di sorgente è fatto obbligo di mantenere lo stato naturale dei luoghi, è vietata la nuova captazione o la chiusura o la copertura della sorgente e il riempimento del bacino.

12. Nel raggio di 10 m dal punto di sorgente è fatto divieto di operare modifiche della morfologia superficiale, movimenti di terra, drenaggi e canalizzazioni, sbancamenti, terrazzamenti, sterri, manufatti in calcestruzzo, risagomatura e rivestimenti di sponde, rettificazioni e modifiche del tracciato naturale della sorgente e del corso d'acqua e interventi che riducono la superficie permeabile.

13. E' vietata qualsiasi attività che possa influire sulla qualità dell'acqua della sorgente o che possa inquinare la falda profonda, come: dispersione di fanghi e acque reflue anche se depurati, accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, gestione di rifiuti, deposito di sostanze pericolose, radioattive e di materiali a cielo aperto, pascolo e stabulazione del bestiame che ecceda i 170 kg/ha di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione; le pratiche agronomiche dovranno essere conformi ai piani di utilizzazione approvati dall'Ente di Gestione (art. 94 del D.Lgs 152/2006 e successive modifiche e integrazioni).

14. Nelle aree censite come microaree umide, paludi, stagni e pozze temporanee è fatto obbligo di mantenere lo stato naturale dei luoghi; inoltre, vanno mantenute e curate le essenze vegetali ed arboree presenti.

15. E' fatto divieto di effettuare i seguenti interventi alla morfologia superficiale: riempimenti, movimenti di terra, drenaggi e canalizzazioni, sbancamenti, terrazzamenti, sterri ed inoltre la realizzazione di manufatti in calcestruzzo, la risagomatura e i rivestimenti di sponde, oltre ad interventi che riducano la superficie permeabile.

16. E' fatto divieto di demolire fontanili ed abbeveratoi.

17. E' vietata la captazione o l'intubazione e la derivazione delle acque degli stessi.

18. E' fatto obbligo di restaurare gli stessi in pietra locale evitando per l'impermeabilizzazione rivestimenti in materiali tossici, nel rispetto dell'immagine originaria e dei caratteri storico-paesistici del contesto nel quale sono localizzati.

19. La vegetazione acquatica, dove presente, non deve essere rimossa almeno durante il periodo riproduttivo della fauna per evitare asportazione di uova, larve e adulti (gennaio-luglio).

#### **Articolo 5 - Rapporti con i Piani di Bacino e la pianificazione paesistica**

1. In caso di contrasto tra le previsioni del Piano e le previsioni dei Piani di Bacino, prevalgono sempre le più restrittive.
2. Nelle more dell'accoglimento delle osservazioni presentate dall'Ente Parco al PTPR adottato, in caso di contrasto tra le previsioni del Piano e le previsioni dei P.T.P. e del P.T.P.R. prevalgono sempre queste ultime.
3. L'Ente di Gestione adegua il Piano ai livelli minimi di tutela contenuti nei Piani di Bacino e nel PTPR approvati.
4. L'Ente di Gestione avvia d'intesa con la Regione Lazio la procedura di aggiornamento con riferimento a quanto previsto dall'art. 164 "Disciplina delle acque nelle aree protette" del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni.

#### **Articolo 6 - Cooperazione con altri Enti**

1. L'Ente di Gestione, al fine di assicurare la conservazione e la salvaguardia dei beni di riconosciuto interesse storico-culturale, collabora con gli Enti preposti nel controllo del rispetto della normativa vigente in materia di tutela. L'Ente di Gestione promuove, in collaborazione con tali Enti, specifici progetti di valorizzazione, anche relativamente a beni non interessati da dispositivi di tutela.
2. In presenza di nuovi elementi o beni meritevoli di tutela, l'Ente di Gestione, in collaborazione con le Autorità competenti, assume le iniziative necessarie per estendere ad essi o per rafforzare la tutela per la loro conservazione o la loro ricostituzione e valorizzazione.
3. In attuazione delle disposizioni in materia di accesso all'informazione ambientale, l'Ente di Gestione provvede d'intesa con la Regione Lazio a raccogliere ed a diffondere ogni possibile elemento di conoscenza riguardante lo stato delle acque, del suolo, della fauna, della flora e degli spazi naturali, nonché le attività o le misure che possono incidere sulle predette componenti ambientali e le attività o le misure destinate a tutelarle, ivi comprese le misure amministrative e i programmi di gestione dell'ambiente.

#### **Articolo 7 - Beni censiti dai Piani Territoriali Paesistici**

1. L'Ente di Gestione tutela i beni censiti dai Piani Territoriali Paesistici (P.T.P.) e dal P.T.P.R. come beni di interesse storico-monumentale e di interesse estetico-tradizionale. Per i beni di interesse storico-monumentale censiti come tali dai Piani Territoriali Paesistici, dal P.T.P.R. sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo.

#### **Articolo 8 - Aree e/o beni di interesse paleontologico, archeologico, storico-artistico e monumentale**

1. In tutto il territorio del Parco di Veio dovrà essere garantita la tutela delle aree di interesse storico-archeologico, storico-monumentale e paleontologico, ai sensi della normativa vigente. In queste aree ogni modifica allo stato dei luoghi è subordinata alle procedure autorizzatorie, di cui all'art. 28 della L.R. 29/1997 e successive modificazioni, e a quelle relative alle competenti Soprintendenze.



2. Nelle aree dichiarate di interesse archeologico o di interesse storico-monumentale, ai sensi della vigente normativa sono consentite e agevolate dall'Ente di Gestione le prospezioni archeologiche, gli interventi di recupero e restauro conservativo e le opere di arredo e di protezione secondo le disposizioni legislative vigenti. In tali casi, il nulla osta dell'Ente di Gestione è finalizzato esclusivamente a verificare la presenza di valori naturalistici primari da salvaguardare e a definire, in accordo con la Soprintendenza competente, il migliore inserimento degli interventi nel contesto ambientale e fruitivo dell'area naturale protetta. E' facoltà della Soprintendenza presentare all'Ente di Gestione un programma generale di scavi. In tal caso l'approvazione del programma assume valore di parere unificato per tutte le attività di scavo in esso previste. Il nulla osta è rilasciato sulla base delle verifiche di congruità preliminare dell'incidenza dell'intervento sull'ambiente naturale.

3. Le aree ricadenti in zone agricole, salvo nulla-osta dell'Ente Parco e della competente Soprintendenza, devono mantenere la stessa destinazione colturale, con esclusione assoluta delle arature profonde, della messa a dimora di alberature e di impianti verdi a radici diffuse e profonde, dell'installazione di elementi che prevedano qualsiasi genere di scavo o perforazione anche di modesta entità. E' inoltre vietata l'introduzione di elementi estranei alla flora locale.

#### **Articolo 9 - Percorsi pedonali e ciclabili previsti dalla normativa in materia di circolazione stradale.**

1. Le aree e i percorsi pedonali e ciclabili previsti dalla normativa in materia di circolazione stradale, ove ammissibili dalle presenti norme, devono rispondere alle indicazioni del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) e delle normative specifiche di riferimento (L.R. 13/1990; D.G.R. 4972/1991; L. 208/1991; C.M. Aree Urbane 432/1993; D.P.R. 503/1996; L. 366/1998; D.M. Lavori Pubblici 557/1999 e successive modificazioni).

2. La sezione dei percorsi stradali, ivi compresi i marciapiedi stradali, non deve essere inferiore a 1,50 m e le dimensioni devono rispettare le indicazioni date nell'art. 4 punto 3 del D.M. Infrastrutture e Trasporti 5/2001. I percorsi pedonali, qualora siano affiancati a carreggiate stradali, devono essere separati da queste da elementi fisici in rilievo o da opportuno dislivello. In questa seconda eventualità, i percorsi devono essere adeguatamente raccordati nei punti di attraversamento delle carreggiate e in corrispondenza delle aree di sosta e di fermata.

3. Negli attraversamenti carrabili del percorso pedonale, oltre a garantire la continuità planoaltimetrica delle superfici, si deve assicurare la segnalazione di attraversamento mediante gli appositi segnalatori acustico-visivi, garantendo comunque un'adeguata visibilità del veicolo in manovra verso il percorso pedonale.

4. Nelle aree urbane, i percorsi ciclabili potranno essere realizzati nelle sedi viarie esistenti, marciapiedi compresi, nell'ambito di interventi di riqualificazione della viabilità urbana oppure all'interno delle fasce di rispetto e/o di ambientazione e in modo compatibile agli interventi di ambientazione. In ogni caso, le piste ciclabili devono essere separate dai percorsi pedonali e le interferenze devono essere opportunamente segnalate.

5. I progetti degli itinerari ciclabili che prevedano anche, ove necessario, la riqualificazione dello spazio stradale circostante devono considerare e prevedere adeguate soluzioni per favorire la sicurezza della mobilità ciclistica nei punti di maggior conflitto con i pedoni e i veicoli a motore (intersezioni, accessi a nodi attrattivi, ecc.).

6. Nei parcheggi per autoveicoli da realizzarsi secondo le previsioni del Piano Regionale dei Trasporti, ove ammissibili sulla base delle presenti norme, una quota non inferiore al 10% dell'area relativa, adeguatamente attrezzata, dovrà essere riservata al parcheggio di biciclette. Dovranno inoltre essere previsti parcheggi per le biciclette, adeguatamente attrezzati, ai sensi della L.R. 16 febbraio 1990, n. 13 e successive modificazioni.

7. In fase di programmazione e di progettazione di percorsi pedonali e ciclabili, è opportuno conseguire la minore interferenza possibile con il traffico veicolare, anche a fronte di diverse e più onerose soluzioni urbanistiche, tecniche e ambientali, oltre che consentire condizioni di totale accessibilità, mediante anche il superamento delle barriere architettoniche e delle fonti di pericolo, tali da permettere l'utilizzazione di tali aree anche da parte di persone con limitata capacità motoria e sensoriale.

Per le caratteristiche tecniche dei percorsi pedonali si rimanda alle Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade e alla normativa di settore relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche.

Per le piste ciclabili si rinvia al Regolamento di cui al D.M. Lavori Pubblici 557/1999 e agli altri provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo.

### **Articolo 10 - Valutazione di Impatto Ambientale**

1. Ai sensi dell'art. 25 della L.R. 24/98 e successive modificazioni, nei casi di interventi in zone sottoposte a vincolo paesistico, deve essere attivata secondo le disposizioni di settore, la richiesta di autorizzazione specifica che, nel caso di intervento sottoposto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, è rilasciata all'interno del procedimento di V.I.A.

2. I progetti di opere e impianti compresi negli allegati II e III del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni, sono assoggettati a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

3. In conformità con quanto previsto dall'art. 6 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni o dall'allegato II della Direttiva 85/337/CEE e successive modificazioni:

a. i progetti di cui all'allegato IV del suddetto Decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette sono assoggettati alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;

b. Per i progetti di cui agli allegati III e IV, ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per cento.

### **Articolo 11 - Misure antincendio**

1. Nelle aree naturali protette la lotta contro gli incendi deve essere basata su un'accurata pianificazione di opere, interventi e azioni da attuare in modo coordinato e integrato, ai fini della loro salvaguardia.

2. A tale scopo la Regione, d'intesa con l'Ente Parco e sentito il Corpo forestale dello stato, approva un piano di protezione del patrimonio naturale e ambientale dagli incendi, ai sensi dell'art. 8 della L. 353/2000 e successive modificazioni, che consiste nelle seguenti azioni:

- prevenzione e monitoraggio con sistemi di allarme e difesa;
- individuazione delle aree a maggior rischio;
- ottimizzazione delle risorse disponibili.

3. Il piano deve censire e classificare il territorio considerato in funzione del grado di pericolo e di rischio incendi, analizzare e conoscere la serie storica degli incendi, il loro andamento nel tempo e la loro distribuzione nello spazio, nonché le caratteristiche della vegetazione e la sua vulnerabilità anche attraverso la redazione di specifiche cartografie tra le quali:

- carta dell'accessibilità e dell'uso del suolo;
- carta dell'approvvigionamento idrico;
- carta del rischio di incendi.

4. L'azione di prevenzione deve avvenire attraverso l'informazione ai visitatori e la sorveglianza del territorio, la ripulitura periodica delle aree a maggior rischio, anche attraverso la collaborazione degli imprenditori agricoli da parte dei servizi regionali, provinciali e comunali competenti e delle associazioni ambientaliste e di volontariato.

5. Inoltre può essere prevista la realizzazione di un sistema di teleavvistamento, oltre ad una rete di punti di approvvigionamento d'acqua e di manutenzione continua della stessa, secondo quanto predisposto dall'Ente di Gestione.

6. L'Ente di Gestione deve organizzare e assicurare le risorse umane e i mezzi materiali per le più adeguate tecniche di prevenzione ed estinzione, oltre che creare, anche su supporto informatico, una banca dati contenente notizie relative alla serie storica degli incendi.

7. Relativamente all'organizzazione della struttura di estinzione, si prevedono il dimensionamento delle squadre che svolgono la loro azione prevalentemente nelle aree di massimo rischio stabilite nel piano e l'individuazione del coordinamento operativo di dette squadre tra di loro e con l'autorità competente.

8. Gli interventi antincendio di difesa devono essere distintamente organizzati sulle varie aree per quantità e qualità attraverso lo studio e la determinazione del grado o classe di pericolosità risultante dai fattori d'insorgenza, propagazione, difficoltà di contenimento ed estensione e di altre variabili caratterizzanti i singoli territori, nonché della classe di gravità reale di un incendio.

9. A tal fine risulta quindi opportuno determinare una zonizzazione delle tipologie d'intervento da attuare in modo specifico nelle varie aree del Parco.

### **Articolo 12 - Aree contigue**

1. Qualora occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori di un'area naturale protetta, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area naturale protetta e con gli enti locali interessati, stabilisce piani e programmi nonché le eventuali misure di disciplina della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue all'area naturale protetta interessata, delimitandone i confini d'intesa con l'organismo di gestione dell'area naturale protetta medesima, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29. Ai sensi dell'art. 9 della L.R. 24/1998, le aree contigue sono sottoposte a vincolo paesistico, fino all'approvazione del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. 42/2004.

### **Articolo 13 - Indirizzi per la tutela delle connessioni ecologiche**

1. Al fine di definire i piani e i programmi nonché le eventuali misure di disciplina della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, di cui al precedente articolo si esprimono le

seguenti raccomandazioni:

- ricostituire, senza soluzione di continuità, il corridoio ambientale;
- realizzare una rete di microzone umide con il fine di garantire la biodiversità delle specie animali e vegetali; tali sistemi sono costituiti da una serie di bacini di modeste dimensioni disposte a quote diverse, collegati da canali in terreno naturale di ridotta pendenza, in cui vengono messe a dimora idonee specie vegetali, anche al fine di tutelare la funzione riproduttiva delle specie ittiche locali e di sviluppare la funzione di fitodepurazione dei composti dell'azoto presenti nelle acque scolanti anche mediante tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare interventi di fitodepurazione;
- limitare la portata di scarico delle acque depurate rispetto al deflusso di base;
- realizzare interventi per il recupero della continuità ecologica interrotta da sistemazioni idrauliche che abbiano alterato le caratteristiche del fondo e delle sponde;
- realizzare interventi volti ad aumentare la quantità di ossigeno disciolto nelle acque fluenti;
- tutelare le aree residue di vegetazione naturale e favorire la diffusione delle formazioni vegetazionali naturali;
- promuovere, attuare ed incentivare interventi di manutenzione dei corsi d'acqua e di rinaturalizzazione del relativo contesto;
- preservare il reticolo idrografico ed eventuali suoi interscambi con l'acquifero sotterraneo, oltre che salvaguardare le sorgenti;
- regolamentare le trasformazioni ammesse all'interno dei giardini privati e pubblici limitando l'incremento delle superfici impermeabili ed evitando l'introduzione di determinate specie arboree e/o arbustive estranee al patrimonio genetico del Parco;
- limitare l'incremento della impermeabilizzazione del suolo;
- limitare la realizzazione di recinzioni ed attraversamenti tecnologici aerei;
- garantire sistemi di compensazione per l'attraversamento di infrastrutture mediante realizzazione di "isole di naturalità" a cura del soggetto competente alla realizzazione dell'opera, di superficie almeno tre volte superiore a quella sottratta dalla realizzazione dell'opera stessa e misurata considerando la proiezione a terra delle opere di attraversamento da realizzare su pile;
- garantire che la posa di reti tecnologiche sotterranee - se consentita - sia realizzata in modo da evitare la variazione e/o l'alterazione del reticolo di deflusso delle acque superficiali, ripristinandone comunque - al termine dei lavori - preservare il flusso idrico;
- garantire che la posa di reti tecnologiche sotterranee - se consentita - avvenga ad una profondità tale, rispetto al piano di campagna, da non compromettere la crescita e lo sviluppo degli apparati radicali e da non ostacolare le operazioni di aratura e/o di irrigazione delle zone agricole;
- regolamentare l'apposizione di cartelli e manifesti pubblicitari;
- regolamentare le attività che producono inquinamento luminoso ed acustico.

### **Articolo 14 - Entrata in vigore del Piano, validità, modifiche e aggiornamento**

1. Ai sensi dell'art. 26 comma 5 della L.R. 29/1997 e successive modificazioni, il Piano è immediatamente vincolante per le pubbliche amministrazioni ed i privati dal momento della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Il Piano ha validità a tempo indeterminato.
2. L'Ente di Gestione promuove l'aggiornamento del Piano almeno ogni 10 anni dalla sua

approvazione e comunque secondo quanto previsto dalle disposizioni statali e regionali in materia. Agli aggiornamenti e alle variazioni del Piano si provvede secondo le stesse procedure previste per l'adozione e l'approvazione dalla L.R. 29/1997 e successive modificazioni.

3. Ai sensi dell'art. 145 comma 3 del D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni, entro il termine stabilito nei Piani Paesaggistici, e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione, l'Ente di Gestione dell'Area Naturale Protetta, adeguerà il Piano del Parco alle previsioni dei suddetti Piani Paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale.

#### **Articolo 15 - Elaborati del Piano**

1. Il Piano è costituito dai seguenti elaborati

#### **ELENCO ELABORATI DI PIANO**

- A.1 Documento programmatico**
- A.2 Relazione generale**
  - Allegato n.1: Carte tematiche (vedere elenco successivo)
  - Allegato n.2: Indagine urbanistica
  - Allegato n.3: Beni archeologici rilevati
  - Allegato n.4: Cartografia storica
  - Allegato n.5: Beni culturali
- A.3 Norme tecniche attuative**
  - Allegato n.1: Schede di intervento
- A.4 Schema direttore del sistema della fruizione (1:50.000)**
- A.5 Perimetro definitivo e perimetro istitutivo (LR29) (1:25.000)**
  - A.5.1 Perimetro definitivo e perimetro istitutivo (1:10.000)
  - A.5.2 Perimetro definitivo e perimetro istitutivo (1:10.000)
  - A.5.3 Perimetro definitivo e perimetro istitutivo (1:10.000)
  - A.5.4 Perimetro definitivo e perimetro istitutivo (1:10.000)
  - A.5.5 Perimetro definitivo e perimetro istitutivo (1:10.000)
  - A.5.6 Perimetro definitivo e perimetro istitutivo (1:10.000)
  - A.5.7 Perimetro definitivo e perimetro istitutivo (1:10.000)
  - A.5.8 Perimetro definitivo e perimetro istitutivo (1:10.000)
    - A.5.a Perimetro definitivo su base catastale (1:5.000)
    - A.5.b Perimetro definitivo su base catastale (1:5.000)
    - A.5.c Perimetro definitivo su base catastale (1:5.000)
    - A.5.d Perimetro definitivo su base catastale (1:5.000)
    - A.5.e Perimetro definitivo su base catastale (1:5.000)
    - A.5.f Perimetro definitivo su base catastale (1:5.000)
    - A.5.g Perimetro definitivo su base catastale (1:5.000)
    - A.5.h Perimetro definitivo su base catastale (1:5.000)
    - A.5.i Perimetro definitivo su base catastale (1:5.000)
    - A.5.j Perimetro definitivo su base catastale (1:5.000)
    - A.5.k Perimetro definitivo su base catastale (1:5.000)
    - A.5.l Perimetro definitivo su base catastale (1:5.000)
    - A.5.m Perimetro definitivo su base catastale (1:5.000)

A.5.n Perimetro definitivo su base catastale (1:5.000)

- A.6 Carta delle aree contigue (1:25.000)**
- A.7 Carta organizzazione del territorio (1:25.000)**
  - A.7.1 Carta organizzazione del territorio (1:10.000)
  - A.7.2 Carta organizzazione del territorio (1:10.000)
  - A.7.3 Carta organizzazione del territorio (1:10.000)
  - A.7.4 Carta organizzazione del territorio (1:10.000)
- A.8 Carta della fruizione (1:25.000)**
- A.9 Carta degli interventi (1:25.000)**

### ELENCO TAVOLE DI ANALISI

- 1. Carta geologica e geositi (1:25.000)**
- 2. Carta Uso del Suolo (1:25.000)**
  - 2.1 Carta Uso del Suolo (1:10.000)
  - 2.2 Carta Uso del Suolo (1:10.000)
  - 2.3 Carta Uso del Suolo (1:10.000)
  - 2.4 Carta Uso del Suolo (1:10.000)
- 3. Carta degli habitat faunistici (1:25.000)**
  - 3.1 Carta degli habitat faunistici (1:10.000)
  - 3.2 Carta degli habitat faunistici (1:10.000)
  - 3.3 Carta degli habitat faunistici (1:10.000)
  - 3.4 Carta degli habitat faunistici (1:10.000)
- 4. Carta della vegetazione (1:25.000)**
  - 4.1 Carta della vegetazione (1:10.000)
  - 4.2 Carta della vegetazione (1:10.000)
  - 4.3 Carta della vegetazione (1:10.000)
  - 4.4 Carta della vegetazione (1:10.000)
- 5. Carta delle emergenze faunistiche - floristiche (1:25.000)**
  - 5.1 Carta delle emergenze faunistiche e floristiche (1:10.000)
  - 5.2 Carta delle emergenze faunistiche e floristiche (1:10.000)
  - 5.3 Carta delle emergenze faunistiche e floristiche (1:10.000)
  - 5.4 Carta delle emergenze faunistiche e floristiche (1:10.000)
- 6. Carta dei corridoi ecologici (1:25.000)**
  - 6.1 Carta dei corridoi ecologici (1:10.000)
  - 6.2 Carta dei corridoi ecologici (1:10.000)
  - 6.3 Carta dei corridoi ecologici (1:10.000)
  - 6.4 Carta dei corridoi ecologici (1:10.000)
- 7. Rete Ecologica Provinciale (1:25.000)**

- 8. Carta delle presenze archeologiche rilevate (1:25.000)**
- 8.1 Carta delle presenze archeologiche rilevate (1:10.000)
  - 8.2 Carta delle presenze archeologiche rilevate (1:10.000)
  - 8.3 Carta delle presenze archeologiche rilevate (1:10.000)
  - 8.4 Carta delle presenze archeologiche rilevate (1:10.000)

### **CARTE TEMATICHE**

(ALLEGATO 1 alla RELAZIONE GENERALE)

- 1. Quadro territoriale delle aree protette (1:300.000)
- 2. Inquadramento amministrativo e infrastrutture principali (1:165.000)
- 3. Area di studio (1:125.000)
- 4. Piano territoriale paesistico – ambito n. 4; zonizzazione (1:40.000)
- 5. Piano territoriale paesistico – ambito n. 15/7; zonizzazione (1:40.000)
- 6. stralci dal PTPR
  - a. tavola A – Sistemi ed ambiti di paesaggio
  - b. tavola B – Beni Paesaggistici
  - c. tavola C – Beni del patrimonio Naturale e Culturale
- 7. Piano stralcio di bacino e piano straordinario ex DL. 180/98 (1:75.000)
- 8. Presenze archeologiche rilevate nell’area del Parco (1:75.000)
- 9. Dettaglio della conoscenza delle presenze archeologiche rilevate (1:25.000)
- 10. Patrimonio storico e architettonico (1:75.000)
- 11. Mosaico dei Piani regolatori comunali (1:75.000)
  - 11.a Mosaico dei Piani regolatori comunali (aggiornamento comune di Formello) (1:40.000)
  - 11.b Mosaico dei Piani regolatori comunali (aggiornamento comune di Roma) (1:50.000)
- 12. Usi civici e proprietà pubbliche (1:75.000)
- 13. Evoluzione del sistema insediativi (1:50.000)
- 14. Servizi nell’area (1:75.000)
- 15. Mobilità su ferro (stralcio dal PTPG) (1:75.000)
- 16. Mobilità su gomma (stralcio dal PTPG) (1:75.000)
- 17. a) Stato dell’ambiente dei corpi idrici – Primavera  
b) Stato dell’ambiente dei corpi idrici – Autunno
- 18. Detrattori ambientali (1:75.000)
- 19. Unità di terre dell’area di studio (1:125.000)
- 20. Unità di terre (1:75.000)
- 21. Stato dei corpi idrici – IFF (1:75.000)
- 22. Stato Ambientale Qualità dell’aria (1:75.000)

### **ELENCO ELABORATI DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

#### **Rapporto Ambientale**

#### **Sintesi non Tecnica**

#### **Elaborati grafici**

- 1. Carta Organizzazione del Territorio);
- 2. Carta della Fruizione;
- 3. Carta degli Interventi.

**Articolo 16 - Risoluzione di eventuali antinomie**

1. La cartografia del Piano alla scala 1:10.000 è redatta su base aerofotogrammetrica ed ha valore indicativo della zonizzazione e della localizzazione degli interventi di Piano.
2. A tutti i fini giuridici, l'esatta identificazione dei confini e limiti del Parco è rappresentata dalle indicazioni riportate sulla cartografia catastale. Nel caso in cui vi sia divergenza tra i confini come indicati dalla cartografia catastale e come evincibili dagli elementi naturali (quali filari di piante, aree boscate o cespugliate), elementi orografici e idrografici (salti di quota, corsi d'acqua, ecc.) o con manufatti (sentieri, strade, edifici, ecc.), i confine dell'area naturale protetta o della zona o sottozona sono ritenuti coincidenti con i suddetti elementi.
3. La rappresentazione delle infrastrutture nella cartografia del presente Piano non fornisce indicazioni di dimensionamento e di tipologia delle stesse. Per tale finalità si rinvia agli strumenti attuativi che l'Ente di Gestione deve redigere secondo quanto previsto nell'art. 18 comma 3 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

**Articolo 17 - Perimetro del SIC “Valle del Cremera – Zona del Sorbo”.**

1. Con riferimento al perimetro del SIC “Valle del Cremera – Zona del Sorbo” - Codice Sito: IT6030011, così come definito e riportato nel Formulario Standard Natura 2000 aggiornato al 30 maggio 2005 e nella relativa mappa aggiornata febbraio 2005, nei casi di contrasto col perimetro del Parco definitivo redatto su cartografia catastale si assume che il perimetro del Parco comprenda sempre interamente il perimetro del SIC.



## CAPO II

### ATTUAZIONE DEL PIANO DEL PARCO

#### Articolo 18 - Modalità e strumenti di attuazione

1. Gli interventi previsti dal Piano sono attuati gradualmente, tenendo conto delle priorità indicate nelle schede di intervento allegate alle presenti norme che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Le attività e/o gli interventi previsti dal Piano devono essere realizzati di norma attraverso convenzioni con i proprietari o aventi titolo. Ove non sussistano le condizioni, anche in relazione alla natura dell'intervento, per l'attuazione mediante convenzione l'Ente di Gestione ricorre ad una delle seguenti modalità:

- a) occupazione temporanea dei beni immobili necessari e, una volta eseguito l'intervento, reintegrazione del proprietario o dell'avente titolo nel possesso dei beni stessi, sempre che non sussista l'esigenza di acquisire la proprietà al patrimonio o al demanio pubblici;
- b) acquisizione (nel caso, anche a mezzo di espropriazione) dei beni immobili necessari.

2. L'Ente di Gestione, al fine di coordinare e regolare nel tempo l'attuazione del Piano, può predisporre un programma generale d'intervento, da aggiornare ogni 3 anni, con il quale individua o integra le priorità nell'organizzazione delle fasi attuative del Piano e nella realizzazione degli interventi. L'Ente di Gestione può predisporre, altresì, per ciascun settore, documenti di indirizzo (piani di settore), che individuano le esigenze cui far fronte e le relative azioni da porre in essere, definendo le priorità, le connessioni e le sequenze dei diversi interventi, compresi quelli di natura manutentiva, e disciplinando ogni altro profilo rilevante per ordinare e regolare la specifica azione di attuazione del Piano, nel settore considerato.

3. L'Ente di Gestione può avvalersi di strumenti attuativi, nel pieno rispetto delle norme, delle prescrizioni e delle finalità del Piano, volti a prevedere l'insieme dei diversi interventi necessari per l'esecuzione del Piano. Tali elaborati hanno come unica finalità quella di precisare i dettagli degli interventi e delle azioni proposte nel Piano oltre ad individuare le priorità di intervento. Tra gli strumenti attuativi l'Ente di Gestione può redigere un manuale di gestione contenente un "set di azioni" che hanno come finalità quella della gestione ambientale del territorio del Parco e specificatamente: protezione e/o gestione di specie vegetali e faunistiche, miglioramento e gestione della biodiversità, recupero e valorizzazione di corridoi ecologici, riconversione e/o integrazione di attività agricole.

4. Il piano dispone l'attuazione degli interventi così come individuati nelle schede di intervento ad esso allegate, anche in deroga alle specifiche prescrizioni di zona limitatamente alle zone C e D. Hanno valore prescrittivo e conformativo per i progetti: localizzazione e contestualizzazione; obiettivi specifici, descrizione dell'intervento, prescrizioni e raccomandazioni progettuali. Hanno valore programmatico: soggetti coinvolti e modalità attuative, riferimenti programmatici e linee di finanziamento; priorità dell'intervento. La stima dei costi ha valore indicativo.

5. I Coltivatori Diretti, così come definiti dagli articoli 1 e 2 della l. 1047/1957 e gli Imprenditori Agricoli Professionali, singoli o associati, così come definiti all'articolo 1 del d.lgs. 99/2004, possono presentare al comune un PUA per l'attuazione dei programmi di sviluppo delle aziende agricole .

6. Il PUA è disciplinato dagli artt. 57 e 57 bis della L.R. 38/1999 e successive modificazioni. Il PUA è ammissibile soltanto nei limiti stabiliti dalle presenti NTA per le diverse zone e sottozone.

7. Le costruzioni necessarie alla conduzione agricola previste dal PUA, salvo gli allevamenti zootecnici, dovranno essere concentrati in un'area ristretta e continua di superficie non superiore al 2 % dell'appezzamento. Qualora le dimensioni del fondo superino i 25 ettari, e per multipli di questi, è possibile la realizzazione dei manufatti ed annessi strumentali all'attività agricola, in due o più aree distinte.

8. Oltre a quella prevista dalla normativa vigente in materia, il PUA dovrà comprendere la seguente documentazione:

- a. Lo Studio di compatibilità ambientale così come definito dal Regolamento del Parco di Veio;
- b. Gli interventi ambientali e infrastrutturali da realizzarsi quale contropartita alla deroga agli indici previsti dall'art. 55 della L.R. 38/99, compresi nelle categorie di risanamento ambientale, ripristino ambientale, restauro ambientale, mitigazione di impatto ambientale e valorizzazione ambientale e miglioramento bio-energetico come definiti dal Regolamento del Parco

9. L'atto d'obbligo o convenzione, previsto dall'art. 57, c. 8, della L.R. 38/99, per la realizzazione del PUA dovrà prevedere l'asservimento dell'appezzamento ai manufatti pertinenti e l'impegno alla realizzazione degli interventi ambientali e infrastrutturali, di cui al punto precedente, come da Nulla Osta dell'Ente di Gestione.

#### **Articolo 19 - Studio di Inserimento Paesistico**

1. Per le opere e le attività per le quali si prevede esplicitamente lo Studio di Inserimento Paesistico (S.I.P.) nelle presenti Norme Tecniche di Attuazione nonché le seguenti opere ed attività che risultino consentite dal Piano e quando non sottoposte alla procedura di V.I.A., il suddetto Studio costituisce documentazione essenziale della valutazione di compatibilità paesistica, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 24/1998 e successive modificazioni:

- a) nuova costruzione;
- b) demolizione e ricostruzione;
- c) interventi di adeguamento di impianti ferroviari;
- d) ampliamento di reti stradali;
- e) nuovi impianti di illuminazione pubblica;
- f) sistemazione di aree a verde esclusa la manutenzione ordinaria;
- g) depuratori e collettori fognari;
- h) impianti sportivi, esclusa la manutenzione ordinaria;
- i) adeguamento di elettrodotti e di impianti e attrezzature per telecomunicazione esistenti.

2. A tale scopo lo Studio di Inserimento Paesistico (S.I.P.) deve contenere le seguenti informazioni ed analisi commisurate alla entità delle modificazioni ambientali e paesistiche prodotte dalle opere da realizzare:

- a) descrizione delle caratteristiche geomorfologiche e paesaggistiche dei luoghi ove è prevista la realizzazione dell'intervento o dell'attività;
- b) descrizione relativa sia all'ambito oggetto dell'intervento o dell'attività sia ai luoghi circostanti, dello stato iniziale dell'ambiente e delle specifiche componenti paesistiche da tutelare, con riguardo alla specificità del bene sottoposto a tutela e con particolare riferimento ai valori

dell'ambiente naturale, dei beni storici e culturali, degli aspetti percettivi e semiologici, della pedologia dei suoli e delle potenzialità agricole, del rischio geologico;

- c) caratteristiche del progetto e indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta del luogo per l'intervento in oggetto rispetto alle possibili alternative di localizzazione;
- d) misure proposte per l'attenuazione e la compensazione degli effetti ineliminabili.

3. Gli elaborati minimi che compongono il S.I.P. sono: planimetrie, prospetti e sezioni a scala adeguata, fotomontaggi, rendering e un'illustrazione fotografica completa oltre a relazioni scritte, documenti di archivio e studi. Ulteriori integrazioni alle suddette documentazioni possono essere previste nel Regolamento del Parco Naturale.

### **Articolo 20 - Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale**

1. Con il Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale, disciplinato dall' art. 30 della L.R. 29/1997 e successive modificazioni, l'Ente di Gestione prevede ed organizza *le* iniziative - in specie quelle da attuare nelle zone D, di promozione economica e sociale - che possano svilupparsi in armonia con le finalità di tutela dell'area naturale protetta, al fine di migliorare la vita sociale e culturale delle comunità locali ed il godimento dei beni del Parco da parte di chiunque vi abbia interesse.

### **Articolo 21 - Vigilanza e rapporti triennali sull'attuazione dei Piani dei Parchi**

1. L'Ente di Gestione vigila sull'attuazione del Piano e sull'applicazione delle relative norme di attuazione, imposta azioni correttive che non comportino variante del Piano, valuta gli effetti, i costi ed i benefici delle prescrizioni e degli interventi, svolge attività di monitoraggio tecnico-economico ed ambientale, sorveglia lo stato di avanzamento dell'esecuzione degli interventi stessi.

2. L'Ente di Gestione predispone, a cadenza triennale, un rapporto sull'attuazione del Piano, mettendo in evidenza lo stato di avanzamento degli interventi in corso di attuazione, gli effetti di quelli attuati, i risultati dell'attività amministrativa e promozionale svolta, nonché ogni altro elemento utile al fine della valutazione dell'efficacia e dei costi delle azioni di tutela.

### **Articolo 22 - Nulla osta e verifica di ammissibilità**

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno dell'area naturale protetta è sottoposto a preventivo nulla osta dell'Ente di Gestione, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 29/1997 e successive modificazioni. Il nulla osta è teso a verificare la conformità dell'intervento stesso con il Piano e con il Regolamento dell'area naturale protetta, fatte salve le competenze degli Enti preposti.

### **Articolo 23 - Contenuti del Regolamento**

1. Ai sensi dell'art. 27 della L.R. 29/1997 e successive modificazioni, il Regolamento dell'area naturale protetta disciplina l'esercizio delle attività consentite ed in particolare:

- a. gli interventi sulle acque;
- b. la raccolta delle specie vegetali allo stato selvatico;
- c. la tipologia e le modalità di costruzione di opere, manufatti e recinzioni;
- d. lo svolgimento delle attività artigianate, commerciali, di servizio ed agro-silvo-pastorali;
- e. il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto, con l'indicazione dei modi d'uso della viabilità, in maniera da assicurare la fruibilità pubblica delle attrezzature sociali e ricreative e dei beni culturali esistenti nell'area naturale protetta;

- f. lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative, con le modalità di accesso del pubblico alle differenti aree di servizi dell'area naturale protetta, anche dietro pagamento, comunque garantendo particolari facilitazioni per le visite a scopo didattico e culturale;
  - g. lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia;
  - h. i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione vigente in materia;
  - i. lo svolgimento di attività previste da interventi di occupazione giovanile o di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche;
  - j. accessibilità al territorio dell'area naturale protetta attraverso percorsi e strutture idonei per disabili, portatori di handicap ed anziani.
2. L'azione di rilevamento delle infrazioni alle previsioni e alle disposizioni del Piano e di applicazione delle relative sanzioni di legge è disciplinata dal Regolamento.
3. Sono comunque vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, e in modo specifico la flora e la fauna protette e i rispettivi habitat. In particolare, è vietato quanto previsto dall'art. 11 comma 3 della L. 394/1991.
4. Fermo restando il divieto di cattura, uccisione, danneggiamento e disturbo delle specie animali nelle aree naturali protette, il Regolamento disciplina eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono comunque avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente di Gestione dell'area naturale protetta e sono attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio dell'area naturale protetta, previ opportuni corsi di formazione realizzati a cura dell'Ente stesso.

### CAPO III

#### CONFIGURAZIONE E DISCIPLINA GENERALE DELLE ZONE E SOTTOZONE

##### Articolo 24 - Configurazione e disciplina generale

1. Il territorio del Parco è articolato nelle zone e nelle sottozone elencate nei successivi articoli, in relazione alle rispettive situazioni e condizioni e alle specifiche potenzialità evolutive, nonché alle connesse esigenze di tutela.

2. Per gli interventi di ripristino ambientale in spazi naturali e seminaturali è necessario utilizzare essenze vegetali autoctone tipiche del luogo. Ripristini, restauri e riqualificazioni di ambienti naturali e seminaturali vanno attuati prioritariamente attraverso interventi mirati alla ricostituzione spontanea della vegetazione.

Negli spazi verdi privati, invece, sono da utilizzare prioritariamente specie vegetali autoctone appartenenti a popolazioni locali oppure specie domestiche da frutto e ornamentali non invasive. Per l'elenco delle essenze floristiche e per le modalità di impianto si fa riferimento al Regolamento del Parco e ai Piani Territoriali Paesistici vigenti.

3. La partizione del territorio dell'area naturale protetta in zone e sottozone, secondo quanto previsto dall'art. 26 comma 1 lettera f) della L.R. 29/1997 e successive modificazioni, è definita dalla specifica tavola del Piano.

4. Fatta eccezione per la zona A di riserva integrale, in tutte le zone di piano sono ammissibili le trasformazioni funzionali degli edifici legittimamente esistenti non destinati ad attività agricola o ad essa connessa, a condizione che l'eventuale variazione in aumento del carico urbanistico sia dimostrata soddisfatta dalle preesistenti legittime attrezzature ed infrastrutture, fatte salve le prescrizioni previste nelle singole zone e sottozone, e nei limiti delle seguenti utilizzazioni:

- zootecnia di carattere familiare; zootecnia di carattere aziendale o interaziendale;
- attività connesse con l'agricoltura aziendali o interaziendali;
- abitazioni ordinarie;
- abitazioni rurali;
- attività ricettive, limitate a: agriturismo, ostelli, affittacamere, ricoveri connessi alle attività escursionistiche;
- strutture culturali;
- strutture associative;
- strutture scolastiche;
- attrezzature tecnologiche;
- manifatture, limitate a: artigianato di produzione di beni artistici o connessi con le persone e le abitazioni;
- pubblici esercizi;
- erogazioni dirette di servizi, limitate a: studi professionali;
- strutture ricreative, limitate a: locali di spettacolo; sale di ritrovo;
- strutture religiose;
- strutture sanitarie e assistenziali, limitate a: ambulatori e centri di primo soccorso;
- cliniche e ambulatori veterinari; ricoveri per animali.

5. Fatta eccezione per la zona A di riserva integrale e per la zona B di riserva generale, è consentita:

- a) la realizzazione di piccoli impianti tecnologici, quali impianti fotovoltaici ed, in genere, di produzione di energia rinnovabile dimensionati secondo le esigenze dell'uso, compatibili con la salvaguardia del paesaggio, degli habitat e del patrimonio archeologico;
- b) la realizzazione di parcheggi pertinenziali agli edifici residenziali legittimamente esistenti, anche interrati, nella misura di un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione compatibilmente con la salvaguardia del paesaggio, degli habitat e del patrimonio archeologico;
- c) la manutenzione, la ristrutturazione e la realizzazione di impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, di impianti a rete e puntuali per lo smaltimento dei reflui, di impianti a rete per le telecomunicazioni e per il trasporto dell'energia i quali, nei casi di ristrutturazione e di nuova realizzazione, devono essere completamente interrati, compatibilmente con la salvaguardia del patrimonio archeologico;
- d) le opere di urbanizzazione secondaria di cui all'art. 44 della L. 865/1971 s.m.i., limitatamente a quelle compatibili con le finalità istitutive del Parco. Le opere di urbanizzazione secondaria saranno consentite, preferibilmente attraverso la ristrutturazione di edifici esistenti, o, laddove compatibili con la tutela ambientale e paesaggistica, attraverso interventi di nuova costruzione, esclusivamente nel caso in cui siano coerenti con le attività istitutive del parco. Sarà in tal senso consentita la realizzazione di isole ecologiche e canali esclusivamente in zona D ed in corrispondenza di aree già dotate di opere di urbanizzazione primaria e preferibilmente in prossimità di aree compromesse.

6. Fatta eccezione per le zone A, e salve le ulteriori prescrizioni e limitazioni previste per le singole zone e nel regolamento del Parco, è consentita la realizzazione di recinzioni che non pregiudichino la continuità visuale e l'aspetto del paesaggio tutelato, anche con riferimento ai margini dei percorsi stradali ed escursionistici, od impediscano gli spostamenti della fauna selvatica, e che garantiscano, al contempo, le esigenze di tutela della proprietà e di sicurezza delle abitazioni, degli impianti tecnologici e delle attività presenti.

E', pertanto, consentita la realizzazione dei tipi di recinzione indicati nel Regolamento del Parco, distinti per tipologia e specifica finalità.

Le nuove recinzioni potranno essere realizzate esclusivamente seguendo i limiti di proprietà o per le sole finalità specifiche indicate nel Regolamento.

L'Ente Parco promuove, anche con misure incentivanti, la riconversione delle recinzioni esistenti secondo le tipologie consentite.

In ogni caso, in sede di rilascio di nulla osta per interventi sulle recinzioni esistenti, limitatamente agli interventi diversi dalla manutenzione ordinaria e straordinaria e che interessino più del 60 % della recinzione esistente, potrà essere prescritto l'adeguamento di queste alle tipologie autorizzabili ex novo.

E' sempre vietata l'apposizione di teloni di copertura, bandoni metallici o similari per la schermatura o recinzione delle proprietà.

7. Nell'intero territorio del Parco di Veio l'installazione e il mantenimento di cartelli sono consentiti esclusivamente:

- a) a cura delle pubbliche autorità competenti, per i cartelli recanti le indicazioni toponomastiche e segnaletiche, ovvero le prescrizioni derivanti da norme nazionali, o regionali, o provinciali, o comunali, in materia di divieti d'accesso, di tutela della flora e della fauna, e simili;
- b) a cura dei soggetti interessati, per i cartelli recanti l'indicazione della struttura aziendale, o di servizio, o di ristoro, raggiungibile mediante gli ultimi due specifici tratti viari, secondo la disciplina contenuta nel regolamento del parco e conformi ai modelli definiti dall'Ente regionale Parco di Veio.

8. L'apposizione sui prospetti degli edifici di mostre, vetrine, bacheche, emblemi commerciali e professionali, iscrizioni, pitture, fotografie, pannelli e simili mezzi pubblicitari è disciplinata dal Regolamento del parco.

9. La delocalizzazione delle attività incompatibili con le finalità istitutive del Parco deve avvenire al di fuori del territorio del parco.

L'Ente Parco promuove e sollecita la definizione dei programmi di ripristino ambientale e la individuazione delle aree dove collocare i diritti edificatori concessi a compensazione delle demolizioni presso le amministrazioni comunali competenti.

10. Per quanto non disciplinato, si rinvia alle norme di tutela del Piano Territoriale Paesistico e alle disposizioni regionali. Nel caso in cui la normativa di detti strumenti non fosse coerente, si applica la norma più restrittiva.

11. Il Piano di Gestione del S.I.C. (Sito di Importanza Comunitaria), a seguito della sua approvazione e, nelle more, fatte salve le specifiche misure di conservazione approvate con Deliberazione n. 159 del 14 aprile 2016 della Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali, costituisce parte integrante del Piano del Parco. Nel caso di contrasto tra il Piano del Parco e il Piano di Gestione del S.I.C. prevalgono le prescrizioni e gli interventi più restrittivi e comunque volti alla salvaguardia degli habitat e delle specie.

#### **Articolo 25 - La zona A di riserva integrale.**

1. La zona A comprende tutte le aree di rilevante pregio naturalistico e ambientale, nonché tutte le aree fortemente caratterizzanti il territorio del Parco dal punto di vista ecologico e che formano una unità paesistica e territoriale omogenea, meritevole di conservazione nel suo insieme.

2. Nelle zone A le azioni di tutela sono finalizzate alla conservazione e tutela dell'ambiente nella sua integrità.

3. Compatibilmente con le finalità di conservazione dell'ambiente, in quest'area saranno consentite limitate possibilità di accesso e fruizione, di studio e di ricerca, previa autorizzazione dell'Ente di Gestione.

4. Nelle zone A vige il divieto di modifica del territorio, alterazione o degrado dell'ambiente naturale e del paesaggio e ogni attività di edificazione o trasformazione edilizia o urbanistica. Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture a rete pubbliche eventualmente esistenti alla data di approvazione del presente piano, secondo le modalità e le prescrizioni che verranno impartite dall'Ente Parco.

5. È vietata qualsiasi utilizzazione a scopo produttivo della vegetazione boschiva.

6. Sono vietate anche le attività agricole e silvo-pastorali e l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari, fatta eccezione per la segnaletica informativa del Parco.

7. In particolare, è vietata qualsiasi attività legata al tempo libero (campeggio, picnic, attività sportiva, ecc.).

8. È vietata l'estrazione di biomassa, la raccolta di campioni di flora, fauna, tipi litologici, minerali e fossili, salvo precise autorizzazioni rilasciate dall'Ente di Gestione per motivi di studio, e l'introduzione di specie floristiche e faunistiche che comporti modifiche delle comunità biologiche esistenti.

9. Nelle zone A l'Ente di Gestione mette in essere le azioni e realizza gli interventi strettamente necessari a garantire la persistenza e l'evoluzione naturale delle biocenosi.
10. Gli interventi comprendono:
- la salvaguardia e tutela ambientale;
  - la vigilanza;
  - le azioni di prevenzione incendi;
  - la recinzione e allontanamento del bestiame;
  - le misure atte a garantire la pubblica incolumità.
  -
11. L'Ente di Gestione promuove e autorizza le attività di ricerca scientifica che può essere connessa ad un'attività didattica riservata ad esperti di settore e studenti.

### **Articolo 26 - La zona B, di riserva generale, e le relative sottozone**

1. Le zone B comprendono le aree nelle quali gli elementi naturali e i valori paesaggistici e ambientali concorrono a formare ambienti di rilevante interesse e che inoltre svolgono un ruolo fondamentale per la salvaguardia dell'equilibrio delle risorse naturali.
2. Nelle zone B, di riserva generale, l'azione di tutela è volta a preservare i processi ecologici, a mantenere le componenti della biodiversità ed a preservare il paesaggio.
3. In dette zone è vietato realizzare nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio.
4. L'azione di tutela assume carattere rilevante nelle aree coperte da vegetazione naturale o da quelle di valore storico-paesistico, prevedendo, laddove necessario, le attività di mantenimento e recupero ambientale autorizzate o promosse dall'Ente di Gestione. Per quanto riguarda i coltivi abbandonati, all'interno di questi ultimi, sono soggette a tutela le aree a ricolonizzazione con vegetazione spontanea autoctona secondo la vigente normativa forestale. Sono altresì tutelati gli elementi fissi del paesaggio come i singoli individui arborei isolati, i sistemi di siepi naturali di qualunque età ed altezza, le aree marginali ai boschi, i filari di alberi, nonché i muri a secco. Nelle aree con presenza di beni di interesse archeologico si richiama la disciplina introdotta dal precedente art. 8 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.
5. In tutte le zone di riserva generale sono consentiti:
- a) gli interventi sulle risorse naturali condotti o promossi dall'Ente di Gestione conformemente alle finalità del Parco, secondo le indicazioni dettate per ciascuna sottozona, come quelli di recupero e ripristino ambientale, di conservazione forestale e floristica, di protezione e ripopolamento faunistico rivolti a ridurre gli squilibri ecologici o a mitigare i fattori di degrado;
  - b) le sole attività produttive agro-silvo-pastorali di tipo non intensivo, secondo le modalità e le limitazioni esplicitate di seguito e nel regolamento del Parco;
  - c) In applicazione delle modifiche apportate alla legge regionale n.29/1997 dalla legge regionale 6 agosto 2012 n.12 art.1 c.19 lettera a, in zona B è consentita la realizzazione di Piani di Utilizzazione Aziendale con le seguenti limitazioni: nuove aziende agricole, qualora compatibili con le finalità della tutela, possono essere insediate ma non è consentita la realizzazione di nuove volumetrie siano esse costituite da annessi agricoli o da abitazioni rurali;
  - d) Le aziende agricole esistenti, qualora compatibili con le finalità della tutela, possono essere



mantenute e sugli edifici ad esse funzionali possono essere realizzati anche interventi di ristrutturazione edilizia nell'ambito della volumetria e con la stessa superficie coperta di quanto legittimamente esistente;

- e) le attività di fruizione e didattiche, ad esclusione del campeggio;
- f) gli interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria del solo patrimonio edilizio legittimamente esistente alla data di entrata in vigore del Piano, come definiti dall'art. 3, comma 1 lettere a) e b), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni nonché quelli per adeguare gli stessi edifici alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche; tali interventi dovranno contemplare soluzioni tecniche finalizzate al mantenimento di popolazioni di chiroterteri e di altre specie faunistiche di interesse conservazionistico, eventualmente con il supporto tecnico, in fase progettuale, dell'Ente di Gestione;
- g) le attività agrituristiche;
- h) le opere di adeguamento igienico-sanitario del solo patrimonio edilizio legittimamente esistente alla data di entrata in vigore del Piano, purché con finalità strettamente connesse alle attività agro-silvo-pastorali o agrituristiche e alle altre finalità del Parco.
- i) eventuali interventi di attuazione dei prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi che si renderanno necessari per ricomporre squilibri ecologici, effettuati conformemente a quanto indicato nella D.G.R. n. 320 del 6 giugno 2006

6. È consentito il taglio di colture arboree da frutto o di impianti di arboricoltura da legno, previo parere dell'Ente di Gestione che valuta le condizioni agronomiche, paesaggistiche, ambientali e di tutela dell'area di intervento.

7. Sono inoltre consentite e incentivate, previa autorizzazione dell'Ente di Gestione, le opere di miglioramento del patrimonio forestale.

8. Nelle aree coperte da vegetazione naturale autoctona sono promossi, laddove necessario, gli interventi di deframmentazione e integrazione della copertura vegetale finalizzati alla ricostituzione della continuità ecologica e paesaggistica e gli interventi di recupero della funzionalità del reticolo idrografico e della qualità delle acque.

9. Nelle aree agricole sono promossi il recupero ed il ripristino dei punti di abbeverata, quali vasche e fontanili. Sono inoltre tutelati le pozze e gli stagni permanenti.

10. Entro la fascia di rispetto di 10 m dalle sponde o dai piedi degli argini dei corsi d'acqua di cui all'art. 1 della L. 431/1985, così come assorbita dal D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni, e nella fascia di 2 m di tutti i corsi d'acqua non stagionali, esclusi i canali di irrigazione, sono vietati l'esercizio dell'agricoltura, il taglio della vegetazione ripariale naturale, tutte le trasformazioni del territorio, fatti salvi gli interventi di recupero e riqualificazione ambientale. Le eventuali strade di servizio o le capezzagne dovranno svilupparsi al di fuori di tale fascia di rispetto.

11. È vietata la realizzazione di vivai e l'installazione di strutture mobili o fisse e relativi impianti tecnologici, per la realizzazione di serre.

12. E' altresì vietata la realizzazione di recinzioni in muratura.

13. Nelle zone B sono consentite unicamente le forme di gestione delle risorse naturali e le attività agro-silvo-pastorali compatibili con le esigenze di tutela, recupero e valorizzazione della biodiversità e della funzionalità ecologica, nonché dei caratteri ambientali e paesaggistici dell'area,

secondo le specifiche indicazioni e prescrizioni dettate dal Regolamento.

14. Dall'entrata in vigore del Piano è obbligatoria l'adozione del Codice di Buona Pratica Agricola (B.P.A.), prevista dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Lazio.

15. Sono incentivati gli interventi di carattere naturalistico per la conservazione e l'incremento della biodiversità o comunque finalizzati a raggiungere condizioni di stabilità ecologica, nonché azioni di ripristino generalizzato della vegetazione autoctona

16. Nel caso di situazioni particolarmente delicate, in relazione agli equilibri ambientali, l'Ente di Gestione può predisporre un programma di gestione; in esso sono indicate le operazioni colturali necessarie per una gestione del fondo secondo principi di ecocompatibilità e le eventuali limitazioni e prescrizioni per valorizzare la suscettività del pascolo ed ottimizzare di conseguenza il carico di bestiame. Il pascolo dei caprini può essere concesso previo parere dell'Ente di Gestione che valuta le condizioni vegetazionali e di tutela dei suoli oggetto di richiesta di autorizzazione.

17. L'Ente di Gestione promuove l'adozione dei metodi di agricoltura biologica ed integrata, sia con specifiche iniziative volte a fornire informazioni tecniche agli imprenditori agricoli sia con specifiche attività per favorire la commercializzazione delle produzioni biologiche ed integrate.

18.

La disciplina generale delle zone B è integrata con riferimento alle seguenti sottozone

#### **18.1 Sottozona B1 – Aree agro-silvo-pastorali di collina**

Le sottozone B1 sono costituite dalle aree boschive che ricoprono i rilievi collinari e che presentano una estensione significativa ed evidenti caratteri di continuità.

La conservazione di tali fitocenosi è finalizzata alla protezione e alla prevenzione di fenomeni di deperimento del bosco e di degrado ambientale dovuti a problematiche di tipo fitosanitario, alla inadeguata gestione del bosco e del pascolo ed alla presenza di elementi detrattori del paesaggio e della qualità ambientale quali microdiscariche e fonti di inquinamento.

Pertanto, in tali aree, è prevista:

- la pianificazione degli interventi selvicolturali finalizzata a mitigare i fenomeni di deperimento in atto;
- la regolamentazione del pascolo
- la eliminazione dalle aree boscate o da quelle oggetto di rimboschimento di tutte le attività improprie e i fenomeni di degrado ambientale quali microdiscariche e fonti di inquinamento;
- tutelare le fasce ecotonali;
- il rafforzamento della copertura del manto per le aree debolmente coperte e per le aree che a causa del progressivo deperimento del bosco hanno subito una riduzione della superficie.

Gli eventuali interventi di messa a dimora, rinfoltimento o rimboschimento devono essere preceduti da un'analisi fitosociologica al fine di individuare correttamente la potenzialità vegetazionale.

#### **18.2 Sottozona B2 – Aree delle forre, dei fondovalle e delle spallette boscate.**

Le sottozone B2 raggruppano una serie di aree al cui interno si sono conservati elementi di elevato interesse naturalistico, ambientale e paesaggistico. Esse comprendono il sistema delle forre, che solcano il territorio del Parco, le formazioni ripariali presenti nelle zone di fondovalle e i frammenti boschivi relegati nelle spallette inserite in contesti per lo più di tipo agricolo. Tali ambienti oltre ad

ospitare specie ed habitat tutelati dalle direttive comunitarie costituiscono l'ossatura su cui si sviluppa la rete ecologica del Parco.

Gli indirizzi di tutela sono volti a salvaguardare la continuità e l'integrità di tali ambienti, che spesso sono soggetti agli effetti negativi dei fenomeni di frammentazione e dell'"effetto margine" nonché a ricostituire e riqualificare i sistemi di tipo idrologico-vegetazionale.

In particolare è fatto obbligo di:

- tutelare le aree boscate ed arbustive anche di ridotte dimensioni che svolgono la funzione di stepping stone per gli spostamenti della fauna;
- tutelare le fasce ecotonali delle formazioni arboree ed arbustive;
- eliminare dalle aree boscate o da quelle oggetto di rimboschimento tutte le attività improprie e i fenomeni di degrado ambientale quali microdiscariche e fonti di inquinamento;
- favorire il naturale rafforzamento della copertura del manto per le aree debolmente coperte in particolare al fine di operare una ricucitura dei corridoi ecologici compromessi, nonché un potenziamento di quelli esistenti;
- regolamentare le forme di utilizzo silvo-pastorale.

Gli eventuali interventi di messa a dimora, rinfoltimento o rimboschimento devono essere preceduti da un'analisi fitosociologica e da studi preliminari su un lembo parcellare di superficie congrua per valutare la potenzialità vegetazionale dell'area. In tali zone, salvo quanto sopra detto, sono vietati gli sbancamenti, i terrazzamenti, gli sterri, i muri di sostegno e qualsiasi opera che possa modificare l'attuale andamento topografico dei luoghi, ad eccezione di quelli strettamente necessari agli interventi di sistemazione dei corsi d'acqua e delle relative sponde.

### **Articolo 27 - La zona C, di protezione e le relative sottozone**

1. Le zone C sono quelle parti di territorio dove, pur non essendo prevalenti i valori naturalistici, permangono tuttavia caratteri e aspetti di valore paesaggistico, storico, archeologico e ambientale che concorrono a formare un paesaggio rurale pregevole nel suo complesso. In questa zona sono previsti interventi di riconversione del suolo ad uso agricolo ed interventi di riqualificazione ambientale.

2. Nelle zone C di protezione, l'azione di tutela è volta ad annullare o mitigare gli impatti delle attività umane sugli ecosistemi e sul paesaggio, preservando la vegetazione e la fauna di particolare interesse naturalistico e mantenendo e valorizzando le vocazioni produttive sostenibili. Nelle aree con presenza di beni di interesse archeologico si richiama la disciplina introdotta dal precedente art. 8 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione. In particolare sono tutelati gli elementi fissi del paesaggio come i singoli individui arborei isolati, i sistemi di siepi naturali di qualunque età ed altezza, le aree marginali ai boschi, i filari di alberi, gli arbusteti, nonché i muri a secco.

3. Nelle zone C sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nei limiti dettati per ciascuna sottozona ed è incoraggiata la produzione artigianale di qualità, purché connessa con le attività agro-silvo-pastorali. In particolare è consentito:

- a. l'esercizio del pascolo, per il quale il Regolamento dovrà fornire specifiche indicazioni relativamente agli U.B.A. (Unità Bovina Adulta) per ettaro consentiti in relazione alle differenti caratteristiche agronomiche ed ambientali delle superfici boscate;
- b. le attività selvicolturali, per le quali il Regolamento dovrà indicare le modalità di governo e gestione del bosco in relazione alle caratteristiche forestali ed ambientali delle superfici boscate;
- c. la raccolta dei prodotti naturali secondo le norme vigenti nella Regione Lazio e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento del Parco.

4. Tutte le aziende agricole esistenti alla data di approvazione del presente Piano possono realizzare una cubatura massima aggiuntiva, pari al 20% di quella legittimamente esistente, finalizzata esclusivamente al mantenimento e al miglioramento della produzione agricola.

5. In applicazione delle modifiche apportate alla legge regionale n.29/1997 dalla legge regionale 6 agosto 2012 n.12 art.1 c.19 lettera a, ed in deroga ai limiti di cui al precedente comma o per l'insediamento di nuove aziende agricole, in zona C è consentita la realizzazione di Piani di Utilizzazione Aziendale con le limitazioni di seguito indicate per le singole sottozone.

6. Dall'entrata in vigore del Piano è obbligatoria l'adozione del Codice di Buona Pratica Agricola (B.P.A.), prevista dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Lazio.

7. Le colture protette non sono consentite.

8. Per quanto riguarda le superfici scoperte, fatte salve le limitazioni previste per ciascuna sottozona, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- le superfici esterne potranno essere pavimentate in misura non superiore al 30% della superficie coperta dei fabbricati; le relative pavimentazioni dovranno escludere coperture asfaltate e/o sintetiche;
- i piazzali e le strade potranno essere realizzati in terra battuta, breccia o materiali analoghi o con pietre naturali tipiche della campagna romana, con l'esclusione di coperture impermeabili;
- è ammessa la realizzazione di accessi carrabili asfaltati per una lunghezza massima di 20 m, esclusivamente in corrispondenza dell'innesto sulla viabilità di ordine superiore, se anch'essa asfaltata;
- è vietata, in attesa dell'approvazione del Regolamento del Parco, la costruzione di recinzioni in muratura di altezza superiore a 60 cm;
- è ammessa la realizzazione di stagni e di sistemi di lagunaggio e fitodepurazione, purché di dimensioni non superiori a 2.000 mq, previa redazione di uno Studio di Inserimento Paesistico.

9. Sono altresì consentite:

- a) le attività agrituristiche, valorizzate e sostenute secondo le disposizioni di settore vigenti L.R. 14/2006;
- b) gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo del solo patrimonio edilizio legittimamente esistente alla data di entrata in vigore del Piano, come definiti dall'art. 3, comma 1 lettere a), b) e c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nonché quelli per adeguare gli stessi edifici alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche; tali interventi dovranno contemplare soluzioni tecniche finalizzate al mantenimento di popolazioni di chiroterteri e di altre specie faunistiche di interesse conservazionistico, eventualmente con il supporto tecnico, in fase progettuale, dell'Ente di Gestione;
- c) le opere di adeguamento igienico-sanitario del solo patrimonio edilizio legittimamente esistente alla data di entrata in vigore del Piano;
- d) la demolizione dei manufatti illegittimi e particolarmente degradati.
- e) gli interventi previsti dalle schede di intervento allegate alle presenti norme e secondo le prescrizioni in esse previste.

8. Le utilizzazioni produttive esistenti nei fondovalle sono mantenute all'esterno di una

fascia di rispetto di 10 m dalle sponde o dai piedi degli argini dei corsi d'acqua di cui all'art. 1 della L. 431/1985, così come assorbita dal D.Lgs. 42/2204 e successive modificazioni, e nella fascia di 2 m da tutti i corsi d'acqua non stagionali, con esclusione dei canali di irrigazione, allo scopo di favorire lo sviluppo dell'ambiente ripariale o comunque di non comprometterlo; l'eventuale strada di servizio o le capezzagne dovranno svilupparsi al di fuori di tale fascia di rispetto. Nei fondovalle e nelle aree a rischio di erosione è inoltre incentivata la trasformazione in prato-pascolo delle superfici a seminativo.

9. L'Ente di Gestione promuove l'adozione del metodo dell'agricoltura biologica mediante specifiche iniziative volte a fornire informazioni tecniche agli imprenditori agricoli e mediante specifiche attività, per favorire la commercializzazione delle produzioni biologiche.

10. Nelle aree coperte da vegetazione naturale autoctona sono promossi, laddove necessario, gli interventi di deframmentazione e integrazione della copertura vegetale finalizzati alla ricostituzione della continuità ecologica e paesaggistica e gli interventi di recupero della funzionalità del reticolo idrografico e della qualità delle acque.

11. Nelle aree agricole sono promosse la predisposizione, il recupero ed il ripristino dei punti di abbeverata, quali vasche e fontanili. Sono inoltre tutelati le pozze e gli stagni permanenti.

12. La disciplina generale delle zone C è integrata con riferimento alle seguenti sottozone.

### **12.1 Sottozona C1 – Paesaggio agrario con funzione di connessione ambientale.**

Si tratta di aree connotate da una significativa e consolidata presenza di attività agro-silvo-pastorali di tipo prevalentemente estensivo che necessitano di una tutela elevata costituendo elemento di connessione tra aree ad elevato valore naturalistico e paesaggistico.

Gli indirizzi di tutela consentono il mantenimento e la valorizzazione delle utilizzazioni produttive agricole tradizionali.

Nelle sottozone C1:

- è consentita la realizzazione di Piani di Utilizzazione Aziendale con la seguente limitazione: lotto minimo di 20 ettari con la possibilità di realizzare annessi agricoli e l'abitazione del conduttore che potrà avere una superficie massima di 100mq. Il lotto minimo può essere raggiunto anche asservendo aree classificate in zona B (per un massimo del 70%) ma le nuove realizzazioni devono essere collocate in zona C1.
- sono consentite le coltivazioni di tipo estensivo. Le nuove coltivazioni orticole e frutticole sono consentite previo studio d'inserimento ambientale e paesaggistico e previo rispetto della normativa vigente in materia di Organismi Geneticamente Modificati;
- è promossa con specifici interventi l'applicazione delle norme tecniche di difesa integrata e controllo delle erbe infestanti approvate in applicazione del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Lazio. Per quanto non specificatamente previsto da tali norme si deve far riferimento al Codice di Buona Pratica Agricola Normale;
- Non sono consentiti nuovi allevamenti a stabulazione fissa con dimensione superiore a 100 U.B.A., comunque vincolati al massimo carico di bestiame di 2 U.B.A./ha di superficie agricola utilizzata;
- devono essere tutelate le visuali e i quadri panoramici;
- l'esercizio dell'attività agricola deve avvenire nel rispetto dell'equilibrio idrogeologico dei suoli e pertanto i movimenti di terra finalizzati alla conduzione agricola dovranno essere preceduti da indagini di natura idrogeologica, garantendo costantemente la

stabilità dei luoghi; a questo riguardo dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare l'innesco di fenomeni erosivi e di smottamento.

In tale senso è fatto divieto di condurre a seminativo le pendici acclivi con pendenza media superiore al 35%, di modificare il rapporto esistente tra le superfici arborate e quelle a prato-pascolo, a vantaggio del seminativo.

Nel Regolamento del Parco, l'Ente di Gestione emana i criteri e le prescrizioni degli interventi di riqualificazione riguardanti le tipologie di recinzione, le tipologie e i materiali dei depositi attrezzi e del ricovero per gli animali, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario a garantire l'idoneo inserimento nell'ambiente del Parco.

### **12.2 Sottozona C2 – Zona di protezione a destinazione agro-silvo-pastorale.**

Si tratta di porzioni di territorio che conservano la vocazione agricola anche se sottoposte a mutamenti fondiari e/o colturali.

Si tratta di aree a prevalente funzione agricola-produttiva con colture a carattere permanente o a seminativi di media e modesta estensione ed attività di trasformazione dei prodotti agricoli.

In questa tipologia sono da comprendere anche le aree parzialmente edificate caratterizzate dalla presenza di preesistenze insediative o centri rurali. .

Gli indirizzi di tutela devono consentire il mantenimento della qualità del paesaggio agrario, la promozione e la valorizzazione delle forme tradizionali di utilizzazione produttiva agricola e di quella produttiva compatibile.

In tale zona l'uso agricolo e silvopastorale deve essere orientato allo sviluppo dei prodotti locali di qualità, dell'agriturismo, alla ricoltivazione e riconduzione a metodi di coltura tradizionali.

Per riqualificare le aree dal punto di vista paesaggistico e per attuarne l'impatto sull'ambiente, nel Regolamento del Parco l'Ente di Gestione emana i criteri e le prescrizioni degli interventi di riqualificazione riguardanti le tipologie di recinzione, le tipologie e i materiali dei depositi attrezzi e del ricovero per gli animali, nonché ogni altro elemento necessario a garantire l'idoneo inserimento nell'ambiente del Parco.

E' consentita la realizzazione di Piani di Utilizzazione Aziendale con la seguente limitazione: lotto minimo di 15 ettari con la possibilità di realizzare annessi agricoli e l'abitazione del conduttore che potrà avere una superficie massima di 100mq. Il lotto minimo può essere raggiunto anche asservendo aree classificate in zona C1 e/o in zona B (per un massimo del 70%) ma le nuove realizzazioni devono essere collocate in zona C2.

### **12.3 Sottozona C3 – Aree di interesse archeologico.**

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 delle presenti norme, le misure e gli interventi di tutela, restauro e valorizzazione del complesso archeologico di Veio, nonché gli interventi funzionali allo studio, all'osservazione, alla pubblica fruizione dei beni e dei valori tutelati, sono disciplinati da progetti unitari, con elaborati grafici in scala non inferiore a 1:2.000, formati dai competenti organi del Ministero per i beni e le attività culturali ovvero, d'intesa con essi, dall'Ente regionale Parco di Veio.

I progetti di cui al comma 1 possono interessare congiuntamente, in tutto o per parti, sia il complesso archeologico di Veio che altri beni archeologici che non ne facciano parte ma che siano con esso collegabili attraverso specifici percorsi, preferenzialmente recuperanti elementi di viabilità storica, che aree di salvaguardia dei beni archeologici.

I progetti di cui al comma 1 possono prevedere, oltre alle attività di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici, la realizzazione di attrezzature culturali e di servizio alle attività di ricerca, studio, osservazione delle presenze archeologiche e degli eventuali altri beni e valori tutelati, nonché di posti di ristoro e percorsi e spazi di sosta, e altresì la realizzazione di infrastrutture tecniche e di

difesa del suolo, nonché di impianti tecnici di modesta entità.

I progetti di cui al comma 1 possono organizzare gli immobili interessati quale “parco archeologico” ai sensi della lettera c) del comma 2 dell’articolo 99 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490.

Fino al momento della vigenza dei progetti di cui al comma 1 relativamente al complesso archeologico di Veio sono ammesse soltanto le attività di studio, di ricerca, di scavo e di restauro, dei competenti organi del Ministero per i beni e le attività culturali o dei soggetti concessionari di tale Ministero, nonché interventi necessari alla salvaguardia e messa in sicurezza dei beni tutelati.

#### **Articolo 28 - La zona D, di promozione economica e sociale, e le relative sottozone**

1. La zona D comprende quelle parti di territorio più estesamente modificate da processi di antropizzazione e sulle quali si registra la permanenza o la vocazione ad ospitare attività di rilevante interesse economico per le comunità locali. Si tratta di aree, dove, in armonia con le finalità istitutive dell'area naturale protetta e in conformità con i criteri fissati dall'Ente di Gestione, prevalgono attività di fruizione, di promozione agricola e servizi turistici del Parco.

2. L'azione di piano è volta alla promozione della fruizione pubblica e dell'identità culturale delle comunità locali e allo sviluppo di attività economiche sostenibili.

3. Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, solo nell'ambito della volumetria legittimamente esistente, a condizione che gli stessi non superino quelli demoliti in volumetria e in superficie coperta legittimamente esistente.

4. Sono altresì consentiti, nei limiti previsti dalle specifiche sottozone, i seguenti interventi:

- a. nuove opere edilizie;
- b. interventi contemplati nelle schede di intervento, secondo le prescrizioni e le condizioni in esse contenute;
- c. interventi di nuova costruzione per un massimo del 20 % della volumetria legittimamente esistente nell’ambito delle aziende agricole esistenti alla data di approvazione del presente Piano finalizzati esclusivamente al mantenimento e al miglioramento della produzione agricola;
- d. in deroga ai limiti di cui al punto precedente e per l’insediamento di nuove aziende agricole i Piani di Utilizzazione Aziendale nelle sottozone D3 e D5;

5. Gli interventi di nuova costruzione e di demolizione e ricostruzione, ove previsti, devono in ogni caso essere corredati da uno Studio di Inserimento Paesistico (S.I.P.).

6. E' consentito un tantum l'adeguamento delle strutture e attrezzature sportive e ricreative esistenti alla data di approvazione del Piano attraverso interventi di ristrutturazione edilizia e/o nuova costruzione. Tali interventi possono prevedere un incremento dei volumi esistenti nei limiti di una superficie coperta massima pari a 1/40 della superficie disponibile classificata in zona D per un massimo di 2.000 mq complessivi, di un'altezza massima, alla gronda, di m 3,50 e di un volume massimo complessivo di mc 10.000 da destinarsi esclusivamente ai servizi connessi alla attività sportiva e a questa funzionalmente connessi. In casi particolari (palestre e campi sportivi coperti) l'altezza massima alla gronda è di 5 m.

Il progetto di tali opere comprende uno Studio di compatibilità ambientale che definisce e descrive

gli interventi ambientali di mitigazione e compensazione previsti e, compresi nelle categorie di risanamento ambientale, ripristino ambientale, restauro ambientale, mitigazione di impatto ambientale e valorizzazione ambientale e miglioramento bio-energetico come definiti nel Regolamento del Parco.

Il rilascio del nulla osta per la realizzazione di quanto previsto dal presente comma è subordinato alla sottoscrizione di atto d'obbligo con cui il proprietario s'impegna all'esecuzione a sua cura e spese di tutti gli interventi ambientali di mitigazione e compensazione prescritti dall'ente parco, contestualmente alle opere per cui si richiede l'autorizzazione.

7. La realizzazione degli interventi è subordinata al rilascio del preventivo nulla osta da parte dell'Ente di Gestione, secondo quanto previsto dall'art. 22 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

8. La disciplina speciale delle zone D è articolata nelle seguenti sottozone:

### **8.1 Sottozona D1 – Insediamenti storici**

Sono definiti insediamenti storici le strutture urbane che hanno mantenuto la riconoscibilità delle tradizioni, dei processi e delle regole che hanno presieduto alla loro formazione e sono costituiti dal patrimonio edilizio, dalla rete viaria e dagli spazi inedificati.

La tutela è volta alla valorizzazione dell'identità culturale e alla tutela dell'integrità fisica attraverso la conservazione del patrimonio e dei tessuti storici nonché delle visuali da e verso i centri antichi anche mediante l'inibizione di trasformazioni pregiudizievoli alla salvaguardia.

Relativamente agli insediamenti storici l'Ente regionale Parco di Veio definisce, di concerto con i comuni territorialmente competenti, uno o più progetti di sistemazione, con elaborati grafici in scala non inferiore a 1:1.000, e nell'osservanza dei successivi commi.

Sono distinte, nell'ambito dei centri storici:

i) le parti del territorio che conservano, nelle caratteristiche dell'organizzazione territoriale, dell'assetto urbano, dell'impianto fondiario, nonché nelle caratteristiche tipologiche e formali sia dei manufatti edilizi che degli spazi scoperti, i segni delle regole che hanno presieduto alla vicenda storica della loro conformazione;

ii) le parti del territorio nelle quali le suddette caratteristiche e regole sono state in modo rilevante e diffusamente alterate e contraddette.

Relativamente alle parti del territorio di cui alla lettera i) del precedente comma viene definita una disciplina volta:

- a prescrivere la conservazione delle individuate caratteristiche, mediante la manutenzione, il restauro e il risanamento conservativo degli elementi fisici in cui, e per quanto, esse siano riconoscibili e significative;

- a prescrivere il ripristino delle predette caratteristiche, mediante trasformazioni degli elementi fisici, in cui, e per quanto, esse siano state alterate.

Ai sensi e ai fini di cui al comma precedente, sono dettate disposizioni immediatamente precettive e operative, volte a garantire la conservazione e, ove necessario, il ripristino della morfologia insediativa, nonché a disciplinare le trasformazioni fisiche ammissibili e le utilizzazioni compatibili delle singole unità di spazio, intese come unità edilizie e unità di spazio scoperto, sia pertinentziali che autonome, in termini coerenti con la conservazione delle loro caratteristiche strutturali, tipologiche e



formali.

La conservazione, e l'eventuale ripristino, della morfologia insediativa, implicano il mantenimento, ovvero la ricostituzione negli aspetti alterati in termini incompatibili o incongrui rispetto alle identificate caratteristiche e regole conformative, del sistema degli spazi scoperti, dei rapporti tra spazi scoperti, spazi coperti e volumi edificati, degli essenziali connotati dimensionali e formali delle unità di spazio. Gli spazi scoperti in quanto rispondenti alle caratteristiche dell'organizzazione territoriale, dell'assetto insediativo, dell'impianto fondiario, o in quanto tradizionalmente destinati a usi collettivi, devono restare comunque inedificati. Gli altri spazi scoperti, con particolare riferimento a quelli risultanti da intercorse demolizioni, o da intervenuti crolli, di manufatti facenti organicamente parte dell'organizzazione morfologica del tessuto insediativo, possono essere definiti edificabili, sulla base di parametri ricavati da elementi o tracce superstiti, da documentazione storica relativa alle preesistenze, dall'organizzazione morfologica del tessuto insediativo, dalle caratteristiche dei manufatti contigui e circostanti. Dei manufatti privi di caratteristiche intrinseche meritevoli di conservazione, che siano incompatibili con l'organizzazione morfologica del tessuto insediativo, in quanto abbiano occupato spazi che avrebbero dovuto rimanere scoperti in conformità alle regole conformative e alle caratteristiche dell'organizzazione territoriale, dell'assetto insediativo, dell'impianto fondiario, deve essere prescritta la demolizione senza ricostruzione.

Relativamente alle parti del territorio nelle quali le suddette caratteristiche e regole sono state in modo rilevante e diffusamente alterate e contraddette (lett. *ii*) si prevede la ricostituzione della morfologia insediativa, la quale implica un insieme di interventi volto a sostituire, in tutto o in parte, l'esistente tessuto di spazi scoperti, spazi coperti e volumi edificati, con altro diverso. Le previsioni progettuali sono fondate sul recupero o sulla riapplicazione delle regole caratterizzanti la vicenda urbanizzativa storica, come desumibili dalla cartografia storica, dalla lettura critica del tracciato dei lotti, degli isolati, della rete stradale e degli altri elementi testimoniali superstiti, ovvero dall'interpretazione della vicenda conformativa degli insediamenti.

Fino all'entrata in vigore delle disposizioni immediatamente precettive e operative dettate ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, degli immobili componenti i centri storici è ammissibile solamente la manutenzione ordinaria, straordinaria, il restauro, il risanamento conservativo, il consolidamento statico e l'adeguamento igienico sanitario, a condizione, ove riguardi edifici, che non comporti variazioni dei prospetti, né modificazioni delle posizioni o delle quote degli elementi architettonici strutturali, né alterazioni dell'impianto distributivo-organizzativo delle singole unità immobiliari.

## **8.2 Sottozona D2 – Aree infrastrutturali a rete e puntuali.**

La sottozona D2 comprende le aree per i servizi viari e ferroviari esistenti e le relative aree per i servizi collegati.

Tali aree ove non diversamente indicato in cartografia, si estendono per una fascia, centrata sull'asse stradale, di metri 20 per le strade extraurbane principali e per le urbane di scorrimento, di metri 15 per le extraurbane secondarie e per le urbane di quartiere, di metri 12 per le strade locali sia in ambito urbano che extraurbano.

La tutela è volta alla valorizzazione e riqualificazione dei tracciati stradali e/o ferroviari, al ripristino dei coni di visuale e al recupero della percezione dei resti antichi e dei quadri panoramici che da essi si godono.

In tale sottozona sono consentite opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento dei tracciati viari esistenti con la realizzazione di percorsi pedonali e/o ciclabili in relazione alle diverse

caratteristiche paesaggistiche e culturali dell'area in oggetto.

All'interno della perimetrazione del Parco di Veio non sono altresì ammesse trasformazioni di potenziamento o adeguamento degli esistenti elementi di viabilità carrabile, con le sole eccezioni degli interventi:

- a) di messa in sicurezza di nodi pericolosi o di scarsa funzionalità, da risolversi preferenzialmente con piccole rotatorie a raso;
- b) di potenziamento degli assi viari della strada provinciale Formellese, nel tratto a sud di Formello sino alla Cassia bis, della strada provinciale Sacrofanese e della via Giustiniana;
- c) di potenziamento di via delle Soderi, della Strada comunale dei Pantanicci (da via delle Soderi a via Formellese Sud), Tratti di via della Spinareta, via di Formalicchi fino a strada comunale di Baccanello, nel territorio comunale di Formello e "Variante Centro Storico" che corre all'esterno del perimetro dell'area protetta, già prevista dal PTPG di Roma nel "Patto Territoriale degli Etruschi"(DL di C.P. n.1 del 18/06/2010) e dal Piano Regolatore del Comune di Sacrofano, prevedendo opportune e congruenti misure di mitigazione;

potenziamenti che non potranno superare la categoria C di cui al Decreto Ministeriale 5 novembre 2001, n. 6792, recante «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade», e che dovrà essere definito da un progetto integrato, con elaborati grafici in scala non inferiore a 1:500, che assicuri il contestuale perseguimento di obiettivi di corretto inserimento paesaggistico e di miglioramento delle visuali percepite dagli utenti della strada, nonché di aumento della sicurezza della circolazione pedonale e ciclabile.

Ai margini degli elementi di viabilità carrabile, comunque classificati, all'interno della perimetrazione del Parco di Veio, non è ammessa la realizzazione di stazioni di servizio all'automobile e di distribuzione di carburante.

Relativamente a tutto il territorio compreso entro la perimetrazione del Parco di Veio l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi diversi da quelli costituiti dagli elementi della grande viabilità territoriale, della viabilità primaria e della viabilità secondaria, nonché dalle aree di pertinenza direttamente connesse con tali elementi di viabilità, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, e all'esecuzione delle consentibili trasformazioni fisiche di immobili, nonché per l'esercizio e l'approvvigionamento dei manufatti qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, e altresì per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, e in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria, nonché di circolazione dei disabili. Il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei percorsi non consentiti, e in particolare nei sentieri, nelle strade poderali e interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali. Può altresì essere disposta l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

La realizzazione di percorsi pedonali/ciclabili è consentita, preferibilmente su aree pubbliche, in qualsiasi zona del Parco ad esclusione della zona A di riserva integrale.

All'inizio dei tracciati o dove necessario devono essere apposte tabelle con le indicazioni e informazioni sulla percorribilità dei tracciati, la loro lunghezza o le modalità di accesso previste.

Deve essere prevista la realizzazione sia di interventi compensativi di ripristino e recupero ambientale, sia di opere volte a mitigare l'impatto ambientale anche mediante l'uso di materiali eco-compatibili. Per i percorsi si fa obbligo di completare il disegno dei filari esistenti integrando le specie mancanti con quelle indigene (*Quercus* spp.), caratteristiche dell'Agro Romano o del Parco stesso, secondo le prescrizioni dell'Ente di Gestione. Gli adeguamenti relativi alla viabilità ciclabile devono essere volti,

oltre che al rispetto delle disposizioni relative all'abbattimento delle barriere architettoniche, anche ad incentivare la fruizione del Parco da parte dei diversamente abili. Si fa divieto di realizzare nuovi tracciati viari carrabili.

### **8.3 Sottozona D3 – Aree per la valorizzazione e il recupero del patrimonio edilizio esistente al fine di incentivare le utilizzazioni agricole, o le attività con esse compatibili – Aree per le attrezzature e Infrastrutture per la fruizione - Aree da sottoporre a progetti di recupero ambientale**

La sottozona D3 comprende: 1) le aree a vocazione ed utilizzazione agricola; 2) le aree attualmente adibite o da adibire allo sviluppo di strutture e servizi, compatibili con l'ambiente, volte all'esercizio di attività sportive e ricreative, alla fruizione pubblica dell'area naturale protetta e al miglioramento dell'offerta dei servizi; 3) le aree da sottoporre a progetti di recupero ambientale, secondo quanto previsto dalla scheda di intervento n. 3 allegata alle presenti norme limitatamente agli ambiti urbani riconosciuti dal PTPR e agli altri ambiti laddove sia consentita l'applicazione dei piani di recupero (in adempimento all'osservazione VAS SCA 4.1.5.6).

1) Per quanto concerne il recupero e la valorizzazione delle attività agricole, in tale sottozona può essere consentita la realizzazione di fattorie-scuola, di attività educative di tipo agro-ambientale e naturalistico; in queste aree possono trovare collocazione iniziative per attività di agriturismo, di turismo rurale ed ambientale.

A tale scopo è incentivato il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente e sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, a condizione che gli stessi non superino quelli demoliti in volumetria e in superficie coperta previo uno Studio di Inserimento Paesistico (S.I.P.). Per i manufatti vincolati sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

Sono altresì ammessi, nell'ambito delle aziende agricole esistenti alla data di approvazione del Piano, interventi di nuova costruzione, previa presentazione all'Ente di Gestione di uno Studio di Inserimento Paesistico (S.I.P.), finalizzati al mantenimento e al miglioramento della produzione agricola, allo svolgimento delle attività connesse (conservazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del fondo), complementari e compatibili (agriturismo, ricreazione e tempo libero, educazione ambientale, tutela e valorizzazione di beni di interesse culturale e ambientale), con una cubatura aggiuntiva massima ammissibile pari al 20% di quella legittimamente esistente.

La deroga al limite di cui al precedente periodo e l'insediamento di nuove aziende agricole sopra i 10 ettari sono consentiti attraverso l'applicazione di Piani di Utilizzazione Aziendale con la possibilità di realizzare annessi agricoli e l'abitazione del conduttore che potrà avere una superficie massima di 100mq.

Il lotto minimo può essere raggiunto anche asservendo aree classificate in zona C e B ma gli edifici devono essere collocati in zona D.

E' consentito il mutamento della destinazione d'uso dei manufatti agricoli in altra destinazione compatibile con il Piano del Parco nel limite del 25 % della Superficie utile lorda.

I fabbricati per gli allevamenti zootecnici dovranno sorgere ad una distanza non inferiore a 100 m dalle singole case di abitazione esistenti, a 250 m dai nuclei residenziali ed a 300 m dal perimetro del centro abitato. Qualora i fabbricati siano destinati ad allevamenti avicoli e suinicoli, la distanza dalle singole abitazioni non dovrà essere inferiore a 200 m e quella dai nuclei residenziali e dal perimetro dei centri abitati non inferiore a 500 m.

Nel caso di tettoie mobili o fisse, destinate alla conservazione di paglia e fieno, esse dovranno essere

dimensionate alle effettive esigenze aziendali. Il limite massimo di altezza è di 7 m e devono essere poste in modo da arrecare il minor impatto visivo e paesaggistico.

I manufatti di nuova realizzazione, salvo che per gli allevamenti zootecnici, dovranno comunque essere concentrati in un'area ristretta e continua di superficie non superiore all'2% dell'area di intervento.

Le prescrizioni precedenti, fatte comunque salve le norme igienico-sanitarie, non si applicano nel caso in cui le abitazioni esistenti costituiscano parte integrante dell'azienda agricola.

I fabbricati destinati agli allevamenti dovranno altresì distare almeno 500 m dalle aree di alimentazione delle sorgenti ed essere protetti da adeguata zona di rispetto, anche munita da recinzioni e di opportune schermature vegetali, oltre che di impianti di raccolta e trattamento dei reflui zootecnici al suo interno.

Sono consentiti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla viabilità interpodereale esistente. E' consentita la realizzazione di nuova viabilità di servizio strettamente connessa alle esigenze del fondo, previa presentazione di uno Studio di Inserimento Paesistico (S.I.P.) e previa approvazione da parte dell'Ente di Gestione.

Sono altresì consentite le colture protette ed i vivai.

Le colture protette con impianti fissi sono consentite per un'estensione non superiore al 5% della superficie aziendale e comunque, per impianti superiori a 2.000 mq, è necessario uno Studio di Inserimento Paesistico (S.I.P.) da sottoporre all'Ente di Gestione per la relativa approvazione.

I nuovi impianti vivaistici sono ammessi previa autorizzazione dell'Ente di Gestione, purché il vivaio sia destinato alla produzione di piante a ecotipo locale. Il relativo progetto dovrà specificare le fonti di approvvigionamento del materiale vegetale, dei substrati, sistemi e metodi per la prevenzione della diffusione di fitopatologie, metodi di coltivazione adottati, adozione di idonee certificazioni fitosanitarie, eventuali interventi di mitigazione degli impatti.

Sono consentiti impianti di itticultura, previa presentazione di uno Studio di Inserimento Paesistico e previa approvazione da parte dell'Ente di Gestione.

Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si rinvia alle norme di tutela del Piano Territoriale Paesistico e alle disposizioni regionali.

Nel caso la normativa di detti strumenti non fosse coerente, si applica la norma più restrittiva.

L'Ente di Gestione promuove l'adozione delle tecniche dell'architettura bioclimatica e l'uso di materiali ecologici con iniziative di informazione tecnica agli agricoltori, volte anche a diffondere l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

2) Nell'ambito della sottozona D3 è consentito il recupero e il mantenimento, nel rispetto del patrimonio naturale e culturale, dei campeggi esistenti, nonché la realizzazione di nuovi campeggi, con esclusione di strutture fisse, e dei servizi strettamente indispensabili alla loro fruizione.

I campeggi esistenti alla data di approvazione del presente Piano potranno essere adeguati ai requisiti di cui alla L.R. 13/2007 e Regolamento regionale 18/2008 e realizzare le opere necessarie allo svolgimento e/o innovazione tecnologica o igienico-funzionale delle attività nonché tutte le opere necessarie al miglioramento, manutenzione, rinnovo, adeguamento o sostituzione delle strutture esistenti, finalizzati anche all'adeguamento alle normative in materia antisismica, di contenimento energetico, superamento delle barriere architettoniche, previa verifica e autorizzazione del progetto di adeguamento da parte del Parco. Solo nell'ambito delle predette strutture esistenti e ai fini dell'adeguamento ai requisiti di cui alla L.R. 13/2007 e Regolamento regionale 18/2008 è consentito una tantum l'incremento pari al 20% dei volumi legittimamente esistenti.

Tali strutture devono salvaguardare la vegetazione arborea ed il sistema morfologico esistente e nel caso di nuovi campeggi sono consentiti per un'estensione non superiore al 10% della superficie fondiaria. Sono altresì consentiti e incentivati interventi di recupero degli edifici esistenti, volti all'esercizio di attività sportive e ricreative, alla fruizione pubblica dell'area naturale protetta e al

miglioramento dell'offerta dei servizi, fino alla ristrutturazione e alla demolizione con ricostruzione, solo nell'ambito della volumetria legittimamente esistente, e a condizione che gli stessi non superino quelli demoliti in volumetria e superficie coperta.

I progetti per la realizzazione di nuovi campeggi e per interventi di ampliamento, adeguamento ai requisiti di cui alla L.R. 13/2007 e demolizione e ricostruzione nell'ambito dei campeggi esistenti, dovranno comprendere uno Studio di compatibilità ambientale in cui sono definiti e descritti gli interventi ambientali di mitigazione e compensazione previsti e, compresi nelle categorie di risanamento ambientale, ripristino ambientale, restauro ambientale, mitigazione di impatto ambientale, valorizzazione ambientale e miglioramento bio-energetico come definiti dal Regolamento del Parco.

Il rilascio del nulla osta per la realizzazione degli interventi di cui al paragrafo precedente è subordinato alla sottoscrizione di atto d'obbligo con cui il proprietario s'impegna all'esecuzione a sua cura e spese di tutti gli interventi ambientali di mitigazione e compensazione prescritti dall'ente parco, contestualmente alle opere per cui si richiede l'autorizzazione.

Sono comunque consentiti interventi di installazione di attrezzature e arredi per la sosta e per il gioco dei bambini e la realizzazione di campi sportivi all'aperto. Tali strutture devono salvaguardare la vegetazione arborea ed il sistema morfologico esistente e sono consentite per un'estensione non superiore al 5% della superficie fondiaria.

Il perimetro di tali strutture deve essere provvisto di una schermatura arborea in conformità a quanto previsto nel Titolo V Capo I delle norme del Piano Territoriale Paesistico vigente o comunque secondo quanto riportato nel Regolamento del Parco.

Per quanto non disciplinato, si rinvia alle norme di tutela del Piano Territoriale Paesistico vigente, al nuovo Piano Paesistico Regionale e alle disposizioni regionali.

Nel caso in cui la normativa di detti strumenti non fosse coerente, si applica la norma più restrittiva.

**3)** I comuni territorialmente competenti possono definire, d'intesa con l'Ente regionale Parco di Veio, in attuazione del presente piano e nel rispetto delle presenti Norme tecniche di attuazione e delle schede di intervento, progetti unitari di opere pubbliche, con elaborati grafici in scala adeguata, volti a riqualificare i nuclei insediativi presenti attraverso la realizzazione di tutte le prescritte opere di urbanizzazione primaria, con particolare riferimento alle reti idrica, fognaria, di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, di telecomunicazione, alla pubblica illuminazione, alla viabilità carrabile ed eventualmente ai relativi marciapiedi, ovvero ai percorsi pedonali o ciclabili autonomi. Gli elementi di viabilità carrabile non devono avere caratteristiche diverse da quelle che ne consentano la classificazione come strade locali secondo le vigenti disposizioni di legge.

I comuni territorialmente competenti, all'interno della sottozona D3, possono provvedere, d'intesa con l'Ente regionale Parco di Veio, in attuazione del presente piano e della scheda di intervento n. 3, a individuare e a perimetrare ambiti insediativi da riqualificare, intesi come gli ambiti caratterizzati dall'insieme dei seguenti requisiti:

1. presenza di edifici legittimamente esistenti, ivi compresi quelli oggetto di provvedimenti abilitativi in sanatoria regolarmente rilasciati, in un numero non inferiore a 25 e con una densità territoriale non inferiore a 0,15 mc/mq su una superficie minima di 10 ettari, ed aventi usi in atto diversi, per più del 50 per cento, da quelli funzionali all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali; i nuclei caratterizzati dalle sopra citate caratteristiche possono essere composti individuando le aree anche non in continuità ma comunque all'interno della singola porzione di territorio classificata come zone D3. In ogni caso le aree interessate da riqualificazione dovranno essere ricomprese tra quelle considerate ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi

2. marcata carenza di dotazione di opere di urbanizzazione primaria. L'Ente promuove lo sviluppo e la diffusione dei sistemi di produzione di energia attraverso fonti rinnovabili.

A tale scopo l'Ente Parco valuta progetti di produzione di energia prodotta da fonti rinnovabili proposti da soggetti pubblici e privati in aree ricadenti all'interno delle zone di promozione economica

e sociale individuate dal piano.

#### **8.4 Sottozona D4 – Aree a trasformazione consolidata**

In tali aree sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, solo nell'ambito della volumetria legittimamente esistente, a condizione che gli stessi non superino quelli demoliti in volumetria e in superficie coperta legittimamente esistente.

In tali aree è fatto divieto di realizzare nuove opere edilizie e l'ampliamento dell'edificato esistente. Non sono ammissibili, altresì, gli interventi contemplati nelle schede di intervento e quelli sottoposti a P.U.A. .

#### **8.5 Sottozona D5 – Aree per la valorizzazione e il recupero del patrimonio edilizio esistente al fine di incentivare le utilizzazioni agricole, o le attività con esse compatibili**

In tale sottozona può essere consentita la realizzazione di fattorie-scuola, di attività educative di tipo agro-ambientale e naturalistico; in queste aree possono trovare collocazione iniziative per attività di agriturismo, di turismo rurale ed ambientale.

A tale scopo è incentivato il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente e sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, a condizione che gli stessi non superino quelli demoliti in volumetria e in superficie coperta previo uno Studio di Inserimento Paesistico (S.I.P.). Per i manufatti vincolati sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

Sono altresì ammessi, nell'ambito delle aziende agricole esistenti alla data di approvazione del Piano, interventi di nuova costruzione, previa presentazione all'Ente di Gestione di uno Studio di Inserimento Paesistico (S.I.P.), finalizzati al mantenimento e al miglioramento della produzione agricola, allo svolgimento delle attività connesse (conservazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del fondo), complementari e compatibili (agriturismo, ricreazione e tempo libero, educazione ambientale, tutela e valorizzazione di beni di interesse culturale e ambientale), con una cubatura aggiuntiva massima ammissibile pari al 20% di quella legittimamente esistente .

La deroga al limite di cui al precedente periodo e l'insediamento di nuove aziende agricole sopra i 10 ettari sono consentiti attraverso l'applicazione di Piani di Utilizzazione Aziendale con la possibilità di realizzare annessi agricoli e l'abitazione del conduttore che potrà avere una superficie massima di 100mq.

Il lotto minimo può essere raggiunto anche asservendo aree classificate in zona C ma gli edifici devono essere collocati in zona D. .

E' consentito il mutamento della destinazione d'uso dei manufatti agricoli in altra destinazione compatibile con il Piano del Parco nel limite del 25 % della Superficie utile lorda.

I fabbricati per gli allevamenti zootecnici dovranno sorgere ad una distanza non inferiore a 100 m dalle singole case di abitazione esistenti, a 250 m dai nuclei residenziali ed a 300 m dal perimetro del centro abitato. Qualora i fabbricati siano destinati ad allevamenti avicoli e suinicoli, la distanza dalle singole abitazioni non dovrà essere inferiore a 200 m e quella dai nuclei residenziali e dal perimetro dei centri abitati non inferiore a 500 m.

Nel caso di tettoie mobili o fisse, destinate alla conservazione di paglia e fieno, esse dovranno essere dimensionate alle effettive esigenze aziendali. Il limite massimo di altezza è di 7 m e devono essere poste in modo da arrecare il minor impatto visivo e paesaggistico.

I manufatti di nuova realizzazione, salvo che per gli allevamenti zootecnici, dovranno comunque

essere concentrati in un'area ristretta e continua di superficie non superiore all'2% dell'area di intervento.

Le prescrizioni precedenti, fatte comunque salve le norme igienico-sanitarie, non si applicano nel caso in cui le abitazioni esistenti costituiscano parte integrante dell'azienda agricola.

I fabbricati destinati agli allevamenti dovranno altresì distare almeno 500 m dalle aree di alimentazione delle sorgenti ed essere protetti da adeguata zona di rispetto, anche munita da recinzioni e di opportune schermature vegetali, oltre che di impianti di raccolta e trattamento dei reflui zootecnici al suo interno.

Sono consentiti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla viabilità interpodereale esistente. E' consentita la realizzazione di nuova viabilità di servizio strettamente connessa alle esigenze del fondo, previa presentazione di uno Studio di Inserimento Paesistico (S.I.P.) e previa approvazione da parte dell'Ente di Gestione.

Sono altresì consentite le colture protette ed i vivai.

Le colture protette con impianti fissi sono consentite per un'estensione non superiore al 5% della superficie aziendale e comunque, per impianti superiori a 2.000 mq, è necessario uno Studio di Inserimento Paesistico (S.I.P.) da sottoporre all'Ente di Gestione per la relativa approvazione.

I nuovi impianti vivaistici sono ammessi previa autorizzazione dell'Ente di Gestione, purché il vivaio sia destinato alla produzione di piante a ecotipo locale. Il relativo progetto dovrà specificare le fonti di approvvigionamento del materiale vegetale, dei substrati, sistemi e metodi per la prevenzione della diffusione di fitopatologie, metodi di coltivazione adottati, adozione di idonee certificazioni fitosanitarie, eventuali interventi di mitigazione degli impatti.

Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si rinvia alle norme di tutela del Piano Territoriale Paesistico e alle disposizioni regionali.

Nel caso la normativa di detti strumenti non fosse coerente, si applica la norma più restrittiva.

L'Ente di Gestione promuove l'adozione delle tecniche dell'architettura bioclimatica e l'uso di materiali ecologici con iniziative di informazione tecnica agli agricoltori, volte anche a diffondere l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

### **Articolo 29 - Schede di intervento**

1. Alle presenti norme sono allegate le seguenti schede di intervento:

A – 1 Programma ambientale per l'uso sostenibile delle risorse del territorio (agricoltura e attività selvicolturali)

A – 2 Programma ambientale per la naturalizzazione ed il miglioramento della funzionalità depurativa dei corsi d'acqua

A – 3 Costituzione di un vivaio forestale

A – 4 Miglioramento e conservazione dello stato degli habitat e delle specie della flora e della fauna di importanza comunitaria, nazionale, regionale e dell'area protetta

A – 5 Programma ambientale per la fruizione e l'educazione ambientale

2 Programma integrato per il ripristino ambientale

3 Ambiti insediativi da riqualificare

4 Area di programmazione integrata Monte Aguzzo e Monte Musino

5 Area di programmazione integrata di Veio e dell'Inviolatella

6 Area di programmazione integrata Sacrofanese

7 Area di programmazione integrata delle Mole di Castelnuovo di Porto

8 Area di programmazione integrata Valle del Sorbo



- 9 Paesaggi etruschi di acqua e di tufo
- 10 La via Francigena nelle Terre di Veio
- 11 Anello Etrusco a cavallo
- 12 Strada dei parchi Calcata-Magliano
- 13 I fontanili e le sorgenti
- 14 L' Assura
- 15 Il Casalaccio – da Morlupo a Castelnuovo
- 16 Porta del Parco Vigna Clara
- 17 Porta del Parco Ospedale S.Andrea
- 18 Porta del Parco La Storta
- 19 Porta del Parco Prima Porta
- 20 Porta del Parco Sacrofano
- 21 Porta del Parco Riano e Castelnuovo
- 22 Porta del Parco Campagnano
- 23 Porta del Parco Magliano